



DWS Investment S.A.

DWS India

Prospetto e regolamento di gestione

Validità: 1 dicembre 2011

Depositato presso la CONSOB
in data 12 Marzo 2012

Non trattandosi di materiale pubblicitario, il presente prospetto
è da utilizzare solo nell'ambito di una informativa individuale

**Il presente prospetto del fondo comune d'investimento
DWS India è traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier**

**DWS Investment S.A.
Un Procuratore**

DWS Investment S.A. attualmente gestisce i seguenti fondi di investimento sotto forma di fonds commun de placement (FCP) secondo quanto previsto dalla Legge del 17 dicembre 2010 (situazione al 1 dicembre 2011):

AL DWS GlobalAktiv*; ARERO – Der Weltfonds; Breisgau-Rent; Certificate Horizon*; DB Advisors Emerging Markets Equities – Passive; DB Advisors Invest*; DB Advisors Strategy Fund*; DB Opportunity; DB Portfolio*; db PrivatMandat Fit*; db PrivatMandat Invest*; DBM Vermögensverwaltung Ausgewogen; DBM Vermögensverwaltung Ertrag; DBM Vermögensverwaltung Wachstum; DWS AgriX Garant 2013; DWS Alpha Fonds; DWS Best Global FX Selection Plus; DWS BestSelect Branchen; DWS Bond Flexible; DWS Brazil; DWS BRIC Garant; DWS BRIC Garant 2012; DWS Cashback Garant 2014; DWS Corporate Bond Basket 2013; DWS Credit Opportunities; DWS Deutschland Garant 2013; DWS DifferenzChance 2013; DWS Diskont Basket; DWS Dividende Deutschland Direkt 2014; DWS Dividende Direkt 2014; DWS Dividende Emerging Markets Direkt 2015; DWS Dividende Garant 2016; DWS Dividende USA Direkt 2014; DWS Emerging Asia; DWS Emerging Markets Bonds 2014; DWS Emerging Markets Corporates 2015; DWS Emerging Sovereign Bond Fund AUD; DWS Etoile; DWS Euro Reserve; DWS Euro-Bonds (Long); DWS Euro-Bonds (Medium); DWS Euro-Corp High Yield; DWS Europa Garant 2012; DWS Europe Convergence Bonds; DWS Eurorenta; DWS Flexible Invest 10; DWS Flexible Invest 30; DWS Flexible Invest 50; DWS Flexible Invest 70; DWS Flexible Invest 90; DWS Flexible Invest 100; DWS FlexPension I; DWS Floating Rate Notes; DWS Garant 80 FPI; DWS Global*; DWS Global Equity Focus Fund; DWS Global Value; DWS Gold plus; DWS India; DWS Lateinamerika; DWS Megatrend Performance 2016; DWS Nova Solution I; DWS Osteuropa; DWS Performance Rainbow 2015; DWS Performance Select 2014; DWS Prospero Fund; DWS Rendite*; DWS Rendite 2012; DWS Rendite Extra Garant; DWS Rendite Garant 2015; DWS Rendite Garant 2015 II; DWS Rendite Optima; DWS Rendite Optima Four Seasons; DWS Rendite Plus Garant; DWS Renten Direkt 2013; DWS Renten Direkt 2014; DWS Renten Direkt 2014 II; DWS Renten Direkt Select 2016; DWS Russia; DWS SachwertStrategie Protekt Plus; DWS Shift 2015; DWS Shift 2016; DWS Shift 2017; DWS Short Duration Emerging Markets FX; DWS Top Balance; DWS Top DivideX Bonus 2012; DWS Top Dynamic; DWS Türkei; DWS (US Dollar) Reserve; DWS Unternehmensanleihen Direkt 2014; DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux); DWS Vermögensmandat*; DWS Vola Strategy; DWS Vorsorge*; DWS World Funds*; DWS Zeitwert Protect; EM Equities; FI ALPHA*; GIS High Conviction Equity (USD); Global Emerging Markets Balance Portfolio; Global Fund; Multi Opportunities; Multi Opportunities II; Multi Opportunities III; Multi Style – Mars; NOVETHOS Invest*; PAM Fixed Income Opportunities (USD); PAM International Fund Selection Portfolio*; PWM Mandat – DWS*; RAM Dynamisch; RAM Konservativ; RAM Wachstum; Rendite Short Plus; SFC Global Markets; SK Invest*; Südwestbank Vermögensmandat*; thallos Global Trend; Zurich*; Zurich Vorsorge Dachfonds II

nonché 16 società d'investimento sotto forma di Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) ai sensi della Legge del 17 dicembre 2010 e 32 fondi d'investimento specializzato ai sensi della Legge del 13 febbraio 2007, sotto forma di SICAV-SIF o FCP-SIF.

* FCP multicomparto

Indice

Informazioni supplementari per gli investitori nella Repubblica Federale di Germania	2	B. Regolamento di gestione	19
A. Prospetto	7	Sezione generale	19
DWS India in sintesi	16	Sezione specifica DWS India	25

Inquadramento giuridico:

FCP ai sensi della Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo.

Informazioni generali

Il fondo di investimento giuridicamente non autonomo descritto nel presente prospetto è un fondo di investimento di diritto lussemburghese (fonds commun de placement) istituito ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo ("Legge del 17 dicembre 2010") e in conformità alle disposizioni contenute nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che sostituisce la direttiva 85/611/CEE (UCITS), nonché alle disposizioni contenute nel regolamento giuridico del Granducato dell'8 febbraio 2008 relative a determinate definizioni della Legge del 20 dicembre 2002 riguardante gli organismi d'investimento collettivo¹ e successive modifiche ("Regolamento giuridico del Granducato dell'8 febbraio 2008"), attraverso cui è stata attuata la direttiva della Commissione 2007/16/CE²

("direttiva 2007/16/CE") nell'ordinamento giuridico lussemburghese.

In merito alle disposizioni contenute nella direttiva 2007/16/CE e nel regolamento giuridico del Granducato dell'8 febbraio 2008, le linee guida del "Committee of European Securities Regulators" (CESR, Comitato degli enti regolatori di titoli europei) contenute nella versione attualmente in vigore del documento "CESR's guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS" forniscono una serie di spiegazioni aggiuntive da tenere in considerazione con riferimento agli strumenti finanziari che si qualificano per gli OICVM ai sensi della direttiva 2009/65/CE modificata.³

Non è permesso fornire informazioni o rilasciare dichiarazioni divergenti da quanto indicato nel prospetto e nel regolamento di gestione. DWS

Investment S.A. non risponde di informazioni o dichiarazioni diverse da quelle contenute nel presente prospetto e nel regolamento di gestione.

¹ sostituito dalla Legge del 17 dicembre 2010.

² Direttiva 2007/16/CE della Commissione del 19 marzo 2007 per l'attuazione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in titoli (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni ("direttiva 2007/16/CE").

³ Cfr. circolare CSSF 08/339 e successive modifiche: Linee guida del CESR relative alle attività che si qualificano per l'investimento da parte dell'OICVM ("eligible asset") – marzo 2007, Rif.: CESR/07-044; Linee guida del CESR relative alle attività che si qualificano per l'investimento da parte dell'OICVM ("eligible asset") – Classificazione degli indici di hedge fund quali indici finanziari – luglio 2007, Rif.: CESR/07-434.

Informazioni supplementari per gli investitori nella Repubblica Federale di Germania

Il prospetto, il regolamento di gestione, il KIID ("Key Investor Information Document"), le relazioni semestrali e annuali, nonché i prezzi di emissione e rimborso, sono disponibili gratuitamente presso la Società di Gestione e presso gli uffici di pagamento e di informazione.

Le richieste di rimborso possono essere presentate presso gli uffici di pagamento in Germania. Tutti i pagamenti (ordini di rimborso, eventuali dividendi e altri pagamenti) agli investitori vengono effettuati dagli uffici di pagamento tedeschi.

I prezzi di emissione e rimborso delle quote sono pubblicati su Internet all'indirizzo www.dws.com. Eventuali comunicazioni ai detentori di quote sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale tedesca in formato elettronico (Bundesanzeiger)

Gli uffici di collocamento, informazione e pagamento per la Germania sono:

Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Francoforte sul Meno, Germania
e relative filiali

Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Theodor-Heuss-Allee 72
60486 Francoforte sul Meno, Germania
e relative filiali

Diritto di revoca ai sensi dell'articolo 126 della legge tedesca sugli investimenti (InvG):

Se l'acquisto di quote di investimento avviene tramite contrattazione verbale al di fuori degli uffici aziendali di colui che vende le quote o che agisce da intermediario alla vendita, l'acquirente può revocare la propria dichiarazione di acquisto tramite documento scritto inviato alla società di investimento straniera entro un termine di due settimane (diritto di revoca). Verrà seguita la stessa procedura qualora colui che vende le quote o che agisce da intermediario alla vendita non disponga di propri uffici aziendali. Qualora si tratti di una vendita a distanza ai sensi dell'articolo 312b del Codice Civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch; BGB), nel caso di acquisto di servizi finanziari il cui prezzo è soggetto alle oscillazioni del mercato finanziario, il diritto di revoca è escluso (articolo 312d, paragrafo 4, numero 6 BGB). A garanzia del termine di scadenza è sufficiente che la dichiarazione di revoca venga inviata entro il termine fissato. La revoca dovrà essere espressa per iscritto a DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo, Lussemburgo, e dovrà recare nome e firma del dichiarante. Non è necessario indicare le motivazioni della revoca. Il termine di revoca inizierà a decorrere dal momento della consegna all'acquirente della copia della richiesta di acquisto di quote del fondo o di una fattura di acquisto in cui sia contenuta una informativa del diritto di revoca come illustrato sopra. In caso di disputa in merito all'inizio del termine, l'onere della prova ricade sul venditore. Il diritto di revoca non si applica se il venditore dimostra che l'acquirente ha acquistato le quote nell'ambito della sua attività commerciale oppure che il venditore, a seguito di un appuntamento precedentemente concordato, ha visitato l'acquirente per avviare le trattative che hanno portato alla vendita delle quote (articolo 55, paragrafo 1 del Codice del commercio (Gewerbeordnung)). Se l'acquisto viene revocato e l'acquirente ha già corrisposto dei pagamenti, la società di investimento straniera è obbligata a corrispondere all'acquirente, eventualmente dietro contemporanea restituzione delle quote acquistate, i costi pagati e un importo corrispondente al valore delle quote pagate nel giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di revoca. Non è possibile rinunciare al diritto di revoca.

Indicazioni circa le norme fiscali più significative per gli investitori

Fondi d'investimento di diritto lussemburghese

Informazioni generali

Le indicazioni in merito alla normativa fiscale si applicano solo a quegli investitori interamente assoggettati ad imposta in Germania. Consigliamo all'investitore non residente di mettersi in contatto con il proprio consulente fiscale prima dell'acquisto delle quote del fondo di investimento descritto nel presente prospetto, per chiarire individualmente le possibili conseguenze fiscali di tale acquisto nel proprio paese di origine.

Il fondo d'investimento estero è generalmente esente dall'imposta sul reddito delle società di capitali e dall'imposta sulle attività commerciali, industriali e artigianali in Germania. Tuttavia, nel caso di investitori privati, i proventi imponibili del fondo d'investimento, in qualità di redditi da capitale, sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche se dovessero superare, congiuntamente agli altri redditi da capitale, l'importo forfetario annuo per i risparmiatori di EUR 801,00 previsto per i single o per il coniuge con imposizione separata e rispettivamente di 1.602,00 € per l'imposizione congiunta dei coniugi.

I redditi da capitale sono sostanzialmente soggetti a un prelievo fiscale del 25% (al quale si aggiunge il contributo di solidarietà e l'eventuale imposta ecclesiastica). I redditi da capitale comprendono anche i proventi distribuiti dal fondo d'investimento, i proventi assimilabili a distribuzione, l'utile provvisorio e i profitti derivanti dall'acquisto o dalla vendita di quote del fondo, purché acquistate dopo il 31 dicembre 2008.

Per l'investitore privato il prelievo fiscale ha l'effetto di una ritenuta alla fonte a titolo definitivo (la cosiddetta "ritenuta alla fonte a titolo definitivo"), affinché i redditi da capitale non debbano essere indicati regolarmente nella dichiarazione dei redditi. In fase di applicazione di tale ritenuta alla fonte, l'ufficio depositario nazionale effettua la compensazione delle perdite e scala la ritenuta alla fonte estera imputabile.

Il prelievo fiscale non ha tuttavia l'effetto di una ritenuta, se l'aliquota personale è inferiore alla quota di ritenuta del 25%. In questo caso, i redditi da capitale possono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. L'ufficio delle imposte applica quindi l'aliquota fiscale personale più bassa e scala il debito fiscale personale dal prelievo fiscale effettuato (il cosiddetto "accertamento favorevole").

Nella misura in cui ai redditi da capitale non è stato attribuito alcun prelievo fiscale (come nel caso, ad esempio, di proventi derivanti dalla vendita di quote del fondo conseguiti in un deposito estero), tali redditi dovranno essere indicati nella dichiarazione. Al momento dell'imposizione fiscale, a tali redditi da capitale verrà attribuita la quota di ritenuta del 25% o l'aliquota personale inferiore.

Nonostante il prelievo fiscale e l'aliquota personale superiore, potrebbe essere necessario comunicare i redditi da capitale se, nell'ambito della dichiarazione dei redditi, si rivendicano oneri fiscali straordinari o uscite straordinarie (ad esempio, donazioni).

Finché le quote rientrano nel capitale di esercizio, gli utili sono soggetti a imposte in qualità di utili di esercizio. In questo caso, il prelievo fiscale non ha l'effetto di una ritenuta e non verrà effettuata alcuna compensazione delle perdite da parte dell'ufficio depositario nazionale. La legislazione fiscale richiede un trattamento differente delle componenti dei proventi, a seconda che si tratti della determinazione dei proventi imponibili o dei proventi da capitale imponibili.

I Quote nel capitale privato (soggetti fiscalmente residenti)

1. Interessi e proventi assimilabili, nonché dividendi nazionali ed esteri

Gli interessi e i proventi a essi assimilabili, nonché i dividendi nazionali ed esteri sono assoggettati di norma a imposizione per l'investitore, un principio che si applica indipendentemente dal fatto che i proventi vengano distribuiti o reinvestiti.

Gli interessi distribuiti e i proventi assimilabili, come pure i dividendi nazionali ed esteri del fondo d'investimento sono assoggettati di norma a un prelievo fiscale del 25% (al quale si aggiunge il contributo di solidarietà e l'eventuale imposta ecclesiastica).

Se si tratta di un fondo d'investimento a capitalizzazione fiscale, il prelievo fiscale del 25% (più contributo di solidarietà) non viene effettuato al momento del reinvestimento. I proventi sottostanti il prelievo fiscale vengono tuttavia documentati in modo cumulativo e accorpati (i cosiddetti proventi accumulati assimilabili a distribuzione) in caso di rimborso/vendita di quote d'investimento tramite un ufficio depositario nazionale.

2. Utili derivanti dalla vendita di titoli, utili derivanti da operazioni a termine e proventi da premi riscossi come venditore d'opzione

Gli utili derivanti dalla vendita di azioni, le quote d'investimento e i diritti di godimento assimilabili ad azioni ordinarie, gli utili derivanti da operazioni a termine, nonché i proventi da premi riscossi come venditore d'opzione, conseguiti nell'ambito del fondo d'investimento, non possono essere rilevati dall'investitore finché non vengono distribuiti. Inoltre, gli utili derivanti dalla vendita del credito capitale definito nell'articolo 1, paragrafo 3, comma 3, numero 1, lettere da a) a f) InvStG, non possono essere rilevati dall'investitore se non vengono distribuiti.

Ciò comprende i seguenti crediti di capitale:

- Crediti di capitale con rendimento da emissione;
- Crediti di capitale con cedola fissa o variabile, nei quali il rimborso del capitale è confermato o garantito allo stesso livello (ad esempio, obbligazioni "normali", floater, reverse floater o obbligazioni down-rating);
- Certificati di rischio che riproducono il corso di un'azione o di un indice pubblicato per una serie di azioni in rapporto 1:1;
- Obbligazioni reverse convertible, obbligazioni exchangeable e obbligazioni convertibili;

e) Obbligazioni di partecipazione gestite senza ratei di interesse (flat) e diritti di godimento di capitale di terzi; nonché

f) Obbligazioni cum warrant.

Se gli utili derivanti dalla vendita dei suddetti titoli/crediti di capitale, utili derivanti da operazioni a termine, nonché proventi da premi riscossi come venditore d'opzione vengono distribuiti, diventano di norma soggetti a imposta e subiscono un prelievo fiscale del 25% (più il contributo di solidarietà e l'eventuale imposta ecclesiastica). Gli utili distribuiti derivanti dalla vendita di titoli e gli utili derivanti da operazioni a termine sono tuttavia esenti da imposte se i titoli vengono acquistati a livello di fondo di investimento prima del 1 gennaio 2009 o le operazioni a termine sono eseguite prima del 1 gennaio 2009. Per gli investitori che acquistano quote di un fondo di investimento dopo il 31 dicembre 2008, verrà effettuata un'imputazione fittizia di tali utili distribuiti esenti da imposte in fase di calcolo dell'utile derivante dalla vendita (a tale proposito si veda il punto I 5 qui di seguito).

I risultati della vendita di crediti di capitale, non contemplati nel suddetto elenco, verranno gestiti come interessi dal punto di vista fiscale (a tale proposito, si veda il punto I 1).

3. Proventi fiscali negativi

I proventi negativi che permangono in seguito alla compensazione con i proventi positivi dello stesso tipo a livello del fondo di investimento verranno portati a nuovo. Tali valori potranno essere compensati nell'ambito del fondo d'investimento con i futuri proventi imponibili positivi. Non è prevista l'imputazione diretta dei proventi fiscali negativi sull'investitore. Gli importi negativi avranno quindi effetto sull'imposta sui redditi dell'investitore solo per il periodo di imposizione fiscale (anno fiscale) di competenza per l'anno in cui si chiude l'esercizio del fondo d'investimento, ovvero in cui avviene la distribuzione relativa all'esercizio del fondo d'investimento per il quale vengono compensati i proventi fiscali negativi nell'ambito dello stesso. Non è possibile la precedente imputazione di tali proventi sull'imposta sui redditi dell'investitore.

4. Distribuzione di patrimonio

La distribuzione di patrimonio non sono imponibili, tuttavia quelli conseguiti dall'investitore durante il periodo di detenzione devono essere aggiunti al risultato fiscale dalla vendita di quote del fondo. In altre parole, vanno a comporre gli utili fiscali.

5. Utili dell'investitore derivanti da vendite

Se le quote di un fondo di investimento, acquistate dopo il 31 dicembre 2008, vengono vendute da un investitore privato, l'utile derivante dalle vendite sarà soggetto a una ritenuta alla fonte a titolo definitivo del 25% (più il contributo di solidarietà e l'eventuale imposta ecclesiastica).

Una vendita delle quote acquistate prima del 1 gennaio 2009 consente agli investitori privati di sottrarre alla tassazione il relativo utile.

In fase di calcolo dell'utile derivante dalla vendita per la ritenuta alla fonte si dovranno decurtare le spese di acquisto relative all'utile provvisorio

al momento dell'acquisto e il ricavo di vendita relativo all'utile provvisorio al momento della vendita, al fine di evitare una doppia imposizione dell'imposta sui redditi sugli utili provvisori (si veda di seguito). Inoltre, il ricavo di vendita deve essere decurtato degli utili reinvestiti, già assoggettati a imposta dall'investitore, al fine di evitare una doppia imposizione. Al ricavo di vendita si aggiunge un ammontare pari alle imposte versate all'estero, come previsto dall'articolo 4 (2), da InvStG, al netto di qualsiasi credito dichiarato, e alle imposte sui proventi da capitale, come stabilito dall'articolo 7 (3) e (4) che InvStG ha pagato, a patto che le suddette imposte si riferiscano ai redditi reinvestiti generati nel periodo di possesso, e un ammontare pari ai proventi assimilabili a distribuzione degli esercizi precedenti il periodo di detenzione, distribuiti nel corso del periodo di possesso. Se l'investitore ha acquistato quote di un fondo d'investimento successivamente alla data del 31 dicembre 2008, a partire dal 1 gennaio 2009 gli utili distribuiti da operazioni a termine e gli utili derivanti dalla vendita di titoli esenti da imposte dovranno essere aggiunti all'utile derivante dalle vendite.

Gli utili derivanti dalla vendita di quote del fondo acquistate dopo il 31 dicembre 2008 sono esenti da imposte, purché riconducibili ai proventi generati nel fondo durante il periodo di detenzione, non ancora acquisiti a livello di investitore ed esenti da imposte in base a DBA (i cosiddetti utili immobiliari in percentuale del periodo di detenzione). Un prerequisito per questo è che la società di investimento pubblica il profitto generato dal settore immobiliare, espresso in percentuale rispetto al valore della quota di investimento in ogni data di valutazione.

Nel caso in cui la partecipazione preveda un importo minimo di investimento pari o superiore a EUR 100.000,00 oppure la partecipazione di persone fisiche dipenda dall'esperienza dell'investitore (per classi di quote in riferimento a una classe di quote), per la vendita o il rimborso delle quote acquistate dopo il 9 novembre 2007 e prima del 1 gennaio 2009 vale quanto segue: gli utili derivanti dalla vendita o dal rimborso di tali quote sono soggetti alla quota di ritenuta del 25%. L'utile imponibile derivante dalla vendita o dal rimborso di tali quote si limita in questo caso però all'importo degli utili reinvestiti nell'ambito del fondo derivanti dalla vendita di titoli conseguiti dopo il 31 dicembre 2008 e degli utili reinvestiti nell'ambito del fondo derivanti da operazioni a termine stipulate dopo il 31 dicembre 2008. La limitazione dell'utile imponibile derivante dalla vendita prevede che venga comprovato il relativo importo.

Il Ministero delle Finanze tedesco stabilisce, in un documento datato 22 ottobre 2008, che gli importi di investimento pari ad almeno 100.000 € vengano presupposti e che venga richiesta una speciale perizia qualora il patrimonio effettivo del fondo d'investimento sia attribuibile a un numero esiguo di investitori (fino a un massimo di dieci).

II Quote del capitale di esercizio (soggetti fiscalmente residenti)

1. Interessi e proventi assimilabili

Gli interessi e i proventi assimilabili sono assoggettati a imposta per l'investitore, un principio che si applica indipendentemente dal fatto che i

proventi vengano distribuiti o reinvestiti. In base all'articolo 2, paragrafo 2a, InvStG, gli interessi imponibili devono essere presi in considerazione nell'ambito delle norme di deducibilità degli interessi nel rispetto dell'articolo 4h dell'Income Tax Act (Einkommensteuergesetz; EStG).

Gli interessi distribuiti e i proventi assimilabili sono di norma assoggettati a un prelievo fiscale del 25% (al quale si aggiunge il contributo di solidarietà).

Se si tratta di un fondo d'investimento a capitalizzazione fiscale, il prelievo fiscale del 25% (più contributo di solidarietà) non viene effettuato al momento del reinvestimento. I proventi sottostanti il prelievo fiscale vengono tuttavia documentati in modo cumulativo e accorpati (i cosiddetti proventi accumulati assimilabili a distribuzione) in caso di rimborso/vendita di quote d'investimento tramite un ufficio depositario nazionale.

2. Utili derivanti dalla vendita di titoli, utili derivanti da operazioni a termine e proventi da premi riscossi come venditore d'opzione

Gli utili derivanti dalla vendita di azioni, le quote d'investimento e i diritti di godimento assimilabili ad azioni ordinarie, gli utili derivanti da operazioni a termine, nonché i proventi da premi riscossi come venditore d'opzione, conseguiti nell'ambito del fondo d'investimento, non possono essere rilevati dall'investitore finché non vengono distribuiti. Inoltre, gli utili derivanti dalla vendita del credito capitale definito nell'articolo 1, paragrafo 3, comma 3, numero 1, lettere da a) a f) InvStG, non possono essere rilevati dall'investitore se non vengono distribuiti.

Ciò comprende i seguenti crediti di capitale:

- a) Crediti di capitale con rendimento da emissione;
- b) Crediti di capitale con cedola fissa o variabile, nei quali il rimborso del capitale è confermato o garantito allo stesso livello (ad esempio, obbligazioni "normali", floater, reverse floater o obbligazioni down-rating);
- c) Certificati di rischio che riproducono il corso di un'azione o di un indice pubblicato per una serie di azioni in rapporto 1:1;
- d) Obbligazioni reverse convertible, obbligazioni exchangeable e obbligazioni convertibili;
- e) Obbligazioni di partecipazione gestite senza ratei di interesse (flat) e diritti di godimento di capitale di terzi; nonché
- f) Obbligazioni cum warrant.

Se tali guadagni vengono distribuiti sono soggetti a tassazione per l'investitore. Contestualmente, gli utili derivanti dalla vendita di azioni detenute da investitori che sono società di capitali, saranno sostanzialmente esenti da imposte, tuttavia il 5% figurerà come spese d'esercizio non detraibile. Per gli altri investitori commerciali (ad esempio, le imprese individuali) gli utili derivanti dalla vendita di azioni saranno esenti da imposte fino al 40% (procedimento di imposizione parziale). Gli utili derivanti dalla vendita di obbligazioni/crediti di capitale, gli utili derivanti da operazioni a termine e i proventi da premi riscossi come venditore d'opzione saranno invece totalmente assoggettati a imposta.

I risultati della vendita di crediti di capitale, non contemplati nel suddetto elenco, verranno gestiti

come interessi dal punto di vista fiscale (a tale proposito, si veda il punto II 1).

3. Dividendi nazionali ed esteri

I dividendi di società per azioni nazionali ed estere distribuiti su quote del capitale d'esercizio o reinvestiti saranno di norma esenti da imposta (ad eccezione dei dividendi ai sensi della norma REITG). Tuttavia il 5% dei dividendi figurerà come spese d'esercizio non detraibili. Per gli altri investitori commerciali (ad esempio, le imprese individuali) i proventi saranno esenti da imposte fino al 40% (procedimento di imposizione parziale).

I dividendi distribuiti nazionali ed esteri sono sostanzialmente soggetti al prelievo fiscale del 25%, al quale si aggiunge il contributo di solidarietà.

Se si tratta di un fondo d'investimento a capitalizzazione fiscale, il prelievo fiscale del 25% (più contributo di solidarietà) non viene effettuato al momento del reinvestimento. I proventi sottostanti il prelievo fiscale vengono tuttavia documentati in modo cumulativo e accorpati (i cosiddetti proventi accumulati assimilabili a distribuzione) in caso di rimborso/vendita di quote d'investimento tramite un ufficio depositario nazionale.

Per gli investitori tenuti a corrispondere un'imposta sulle attività commerciali, questo reddito generato dai dividendi, in parte esente dall'imposta (aziendale) sui redditi, deve essere aggiunto nel momento in cui si stabilisce il livello ai fini fiscali e non nuovamente dedotto. Secondo il parere delle autorità finanziarie, i dividendi provenienti da aziende straniere possono essere esenti dalle imposte solo se si tratta di dividendi tra aziende, l'investitore è una società (di capitali), così come viene stabilito nella convenzione sulla doppia imposizione, e l'investitore possiede un numero di azioni (interaziendali) sufficientemente alto.

4. Proventi fiscali negativi

I proventi negativi che permangono in seguito alla compensazione con i proventi positivi dello stesso tipo a livello del fondo di investimento verranno portati a nuovo. Tali valori potranno essere compensati nell'ambito del fondo d'investimento con i futuri proventi imponibili positivi. Non è prevista l'imputazione diretta dei proventi fiscali negativi sull'investitore. Gli importi negativi avranno quindi effetto sull'imposta sui redditi o sull'imposta sul reddito delle società di capitali, solo per il periodo di imposizione fiscale (anno fiscale) di competenza per l'anno in cui si chiude l'esercizio del fondo d'investimento, ovvero in cui avviene la distribuzione relativa all'esercizio del fondo d'investimento per il quale vengono compensati i proventi fiscali negativi nell'ambito dello stesso. Non è possibile la precedente imputazione di tali proventi sull'imposta sui redditi o sull'imposta sul reddito delle società di capitali dell'investitore.

5. Distribuzione di patrimonio

Le distribuzioni di patrimonio non sono imponibili. Ciò significa per gli investitori con obbligo di bilancio che le distribuzioni di patrimonio dovranno essere inserite nella bilancia commerciale a livello di ricavi, che sarà necessario inserire una voce di compensazione al passivo nel

bilancio fiscale a livello di costi e che le spese di acquisto storiche verranno ridotte senza alcuna imposizione. In alternativa, i costi ammortizzati possono essere ridotti dall'ammontare pro-rata della distribuzione di patrimonio.

6. Utili dell'investitore derivanti da vendite

Gli utili derivanti dalla vendita di quote che rientrano nel capitale di esercizio sono, per gli investitori, esenti da imposte, purché riconducibili ai proventi generati nel fondo durante il periodo di detenzione, non ancora acquisiti a livello di investitore ed esenti da imposte in base a DBA (i cosiddetti "utili immobiliari in percentuale del periodo di detenzione"). Un prerequisito per questo è che la società di investimento pubblica il profitto generato dal settore immobiliare, espresso in percentuale rispetto al valore della quota di investimento in ogni data di valutazione.

Gli utili derivanti dalla vendita di quote del capitale di esercizio saranno sostanzialmente esenti da imposte per società di capitali, laddove si tratti di utili derivanti da dividendi non ancora affluiti o non ancora considerati come affluiti e utili realizzati e non realizzati del fondo d'investimento derivanti da azioni nazionali ed estere (il cosiddetto utile azionario). Tuttavia, il 5% degli utili azionari figurerà come spese di esercizio non detraibili. Per gli altri investitori commerciali (ad esempio, le imprese individuali) i proventi saranno esenti da imposte fino al 40% (procedimento di imposizione parziale). Un prerequisito per questo è che la società di investimento pubblica il profitto generato dal settore azionario, espresso in percentuale rispetto al valore della quota di investimento in ogni data di valutazione.

III Esenzione dal prelievo fiscale e rimborso dell'imposta sul reddito da capitale trattenuta

1. Soggetti fiscalmente residenti

Se l'investitore privato nazionale deposita le quote di un fondo d'investimento in un deposito nazionale presso la Società d'investimento di capitali o in un altro istituto di credito (caso di deposito) e viene presentata una richiesta di esenzione per un importo sufficiente, secondo il modello ufficiale, oppure un certificato di non imposizione, vale quanto segue:

– In caso di un fondo d'investimento a distribuzione (parziale), l'istituto di credito depositario in quanto ufficio di pagamento non effettua alcun prelievo fiscale o rimborso di qualsiasi imposta sul reddito da capitale trattenuta dalla società di investimento. In tal caso, l'investitore riceverà l'accredito dell'intera distribuzione senza alcuna detrazione.

– L'istituto di credito depositario non applica il prelievo fiscale sull'utile provvisorio contenuto nel ricavo di vendita/prezzo di rimborso, sui proventi accumulati assimilabili a distribuzione, nonché sugli utili derivanti dalla vendita delle quote d'investimento.

Se l'investitore deposita le quote di un fondo d'investimento, detenute nel suo capitale di esercizio, in un deposito nazionale presso la Società d'investimento di capitali o in un altro istituto di credito (caso di deposito) l'istituto di credito depositario in quanto ufficio di pagamento non effettua alcun prelievo fiscale e rimborso di qual-

siasi imposta sul reddito da capitale trattenuta dalla società di investimento

– nel caso in cui l'investitore presenti per tempo il rispettivo certificato di non imposizione (a seconda del tipo di certificato di non imposizione si tratterà di esenzione/rimborso completo o parziale),

– nel caso di utili derivanti dalla vendita di titoli, utili derivanti da operazioni a termine, proventi da premi riscossi come venditore d'opzione, dividendi esteri e utili derivanti dalla vendita di quote d'investimento, anche senza avere presentato un certificato di non imposizione, qualora l'investitore sia un ente interamente soggetto a tassazione o i redditi da capitale siano utili di esercizio di un'impresa nazionale e il creditore abbia chiarito tale posizione all'ufficio di pagamento come previsto ufficialmente dalla modulistica.

Qualora la richiesta di esenzione o il certificato di non imposizione non venissero presentati o non venissero presentati in tempo utile, l'investitore riceverà su richiesta dall'ufficio depositario nazionale un certificato fiscale relativo al prelievo fiscale trattenuto e non rimborsato, nonché al contributo di solidarietà. L'investitore avrà quindi la possibilità di scomputare il prelievo fiscale dall'importo delle imposte ancora da versare al momento della dichiarazione dei redditi/dell'accertamento fiscale delle società di capitali.

2. Soggetti fiscalmente non residenti

Se un non residente custodisce quote di fondi d'investimento a distribuzione in deposito presso un ufficio depositario nazionale (affidamento dell'incarico di banca depositaria), potrà evitare il prelievo fiscale sugli interessi, sui proventi assimilabili, sugli utili derivanti dalla vendita di titoli e da operazioni a termine, sui dividendi esteri, sull'utile provvisorio contenuto nel ricavo di vendita/prezzo di rimborso e sugli utili derivanti dalla vendita delle quote di investimento, documentando la propria posizione fiscale di soggetto non residente.

Se un non residente custodisce quote di fondi a reinvestimento in deposito presso un ufficio depositario nazionale, potrà evitare il prelievo fiscale sull'utile provvisorio contenuto nel ricavo di vendita/prezzo di rimborso, sui proventi accumulati assimilabili a distribuzione, sugli utili derivanti dalla vendita delle quote d'investimento, documentando la propria posizione fiscale di soggetto non residente.

Qualora l'ufficio depositario non sia a conoscenza della posizione di soggetto non residente, ovvero tale posizione non sia tempestivamente documentata, l'investitore non residente deve richiedere il rimborso del prelievo fiscale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2 del testo unico delle leggi tributarie. Competente al riguardo è l'agenzia delle entrate dell'ufficio depositario.

IV Contributo di solidarietà

Sul prelievo fiscale da versare per le distribuzioni o i reinvestimenti viene prelevato un contributo di solidarietà del 5,5%. Il contributo di solidarietà è computabile con l'imposta sui redditi e l'imposta sul reddito delle società di capitali.

Nel caso in cui non sia dovuto alcun prelievo fiscale, ad esempio in virtù di una richiesta di

esenzione sufficiente, di un certificato di non imposizione o di documentazione attestante lo stato di soggetto fiscalmente non residente, non è dovuto alcun contributo di solidarietà o non sarà accreditato nel caso di un reinvestimento.

V Imposta ecclesiastica

Nella misura in cui l'imposta sui redditi viene già calcolata da un ufficio depositario nazionale (sostituto d'imposta) attraverso il prelievo fiscale, la spettante imposta ecclesiastica viene calcolata in base all'aliquota ecclesiastica della comunità religiosa, assoggettata a tale imposta, come imposta supplementare al prelievo fiscale. A questo scopo, chi è soggetto a tale imposta può specificare l'appartenenza religiosa tramite richiesta scritta al sostituto d'imposta. I coniugi devono inoltre dichiarare la proporzione della quota spettante a ciascun coniuge rispetto agli utili da capitale complessivi, affinché l'imposta possa essere suddivisa, trattenuta e scaricata sulla base di tale proporzione. Qualora tale dichiarazione non venisse presentata, verrà effettuata una suddivisione pro capite.

La detraibilità dell'imposta ecclesiastica quale uscita straordinaria viene già considerata all'atto del prelievo fiscale.

VI Ritenuta alla fonte estera

La ritenuta alla fonte sui proventi esteri del fondo d'investimento verrà trattenuta parzialmente nelle nazioni di origine.

La Società d'investimento di capitali potrà detrarre la ritenuta alla fonte imputabile a livello del fondo d'investimento come voce tra le spese pubblicitarie. In tal caso, la ritenuta alla fonte estera non sarà scomputabile né detraibile da parte dell'investitore.

Se la società di investimento non eserciterà il proprio diritto di scelta sulla detrazione della ritenuta alla fonte estera nell'ambito del fondo, la ritenuta alla fonte sarà utilizzata per ridurre il prelievo fiscale.

VII Certificazioni delle basi imponibili

La Società d'investimento straniera sarà tenuta a fornire all'Ufficio federale delle Imposte (Bundeszentralamt für Steuern, BZST), qualora quest'ultimo dovesse farne richiesta, certificazioni relative alle basi imponibili entro tre mesi dal ricevimento della richiesta in caso di reinvestimento o distribuzione (parziale), e relative ai proventi considerati come affluiti, ma non ancora sottoposti al prelievo fiscale.

Nel caso tali accertamenti rendessero necessarie correzioni degli importi nel calcolo dei proventi, l'importo delle correzioni dovrà risultare nella notifica relativa all'esercizio in corso al ricevimento della richiesta. I cambiamenti hanno così un impatto finanziario sugli investitori che al momento della modifica partecipano al fondo. Gli effetti di tale operazione sul piano fiscale possono essere positivi o negativi.

VIII Tassazione degli utili provvisori

Gli utili provvisori sono i corrispettivi contenuti nel prezzo di vendita o di rimborso per gli interessi incassati o maturati, nonché gli utili derivanti dalla

vendita del credito capitale non definito nell'articolo 1, paragrafo 3, comma 3, numero 1, lettere da a) a f) InvStG, che il fondo non ha ancora distribuito o reinvestito e che pertanto non sono ancora diventati imponibili per l'investitore (all'incirca paragonabili a ratei di interesse derivanti da titoli non a tasso fisso). L'utile provvisorio conseguito dal fondo d'investimento è assoggettato all'imposta sui redditi all'atto della vendita o del rimborso di quote effettuato da un soggetto fiscalmente residente. Il prelievo fiscale sull'utile provvisorio è pari al 25% (più il contributo di solidarietà ed eventualmente imposta ecclesiastica).

L'utile provvisorio pagato al momento dell'acquisto delle quote sarà detraibile per l'investitore privato nell'anno del pagamento come entrata negativa a livello di imposta sui redditi, se si tiene conto di una compensazione degli utili, e verrà già considerato nella pubblicazione degli utili provvisori e come parte dei dati finanziari che devono essere certificati da professionisti, e verrà già considerato quale detrazione all'atto del prelievo fiscale. Se l'utile provvisorio non viene pubblicato, il 6% annuo (pro rata temporis) del compenso derivante dal rimborso o dalla vendita della quota d'investimento verrà imputato come utile provvisorio. Per gli investitori commerciali, gli utili provvisori corrisposti sono parte integrante dei costi di acquisizione che non devono essere modificati. Nel momento in cui la quota del fondo di investimento viene rimborsata o venduta, gli utili provvisori prendono forma come parte integrante dei ricavi generati dalla vendita. Non deve essere apportata alcuna modifica.

IX Conseguenze della fusione di fondi d'investimento

In caso di trasferimento di fondi d'investimento su un altro fondo d'investimento, nell'ambito di un trasferimento esente da imposizione fiscale ai sensi degli articoli 17a e 14 InvStG, durante l'ultimo esercizio precedente il raggruppamento, un fondo d'investimento a distribuzione dovrà essere trattato, dal punto di vista fiscale, alla stregua di un fondo di reinvestimento. Per gli investitori il raggruppamento non comporterà lo svincolo e la tassazione delle riserve latenti nelle quote del fondo d'investimento rilevato. In linea di principio, sia i fondi di tipo contrattuale, (ad esempio, FCP lussemburghesi) che i fondi comuni di investimento aventi forma legale societaria (ad esempio, SICAV lussemburghesi) possono essere fusi senza alcuna imposizione. Non è possibile eseguire fusioni transfrontaliere esenti da imposizione fiscale. Se si verifica una fusione tra fondi di investimento senza alcuna imposizione fiscale, ai fini dell'imposta si considera questa operazione come rimborso/vendita di quote per il fondo di investimento trasferito e come un'acquisizione di quote per il fondo che riceve.

X Imposizione trasparente, semitrasparente e non trasparente

I principi d'imposizione sopra menzionati (la cosiddetta imposizione trasparente) valgono solo nel caso in cui vengano rese note tutte le basi imponibili ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 InvStG (i cosiddetti obblighi di pubblicazione fiscali). Quanto appena detto si applica qualora il fondo d'investimento abbia acquistato quote di altri fondi d'investimento nazionali, quote d'investimento CE e quote d'investimento estere che

non sono CE (fondi target ai sensi dell'articolo 10 InvStG) che hanno ottemperato agli obblighi di pubblicazione fiscali.

Laddove le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, numero 1, lettere c) o f) InvStG non sussistano, i proventi saranno interamente imponibili (la cosiddetta imposizione semitrasparente).

In caso di violazione dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 InvStG e se non si tratta di un caso di imposizione semitrasparente, si dovranno imputare all'investitore le distribuzioni, l'utile provvisorio e il 70% dell'importo eccedente risultante tra il primo e l'ultimo prezzo di rimborso della quota di investimento fissati nell'anno solare, ma il 6% minimo dell'ultimo prezzo di rimborso fissato nell'anno solare (la cosiddetta imposizione non trasparente). Qualora l'obbligo di pubblicazione non venga rispettato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 InvStG, sarà necessario aggiungere i proventi imponibili da dichiarare ai sensi dei precedenti criteri per il rispettivo fondo target a livello di fondo d'investimento.

XI Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio/Regolamento sullo scambio di informazioni relative ai pagamenti di interessi

Il regolamento sullo scambio di informazioni relative ai pagamenti di interessi alle persone fisiche, con il quale è stata attuata la direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 GU L 157 pagina 38, ha l'obiettivo di garantire l'effettiva tassazione transfrontaliera dei proventi da interessi percepiti da persone fisiche nel territorio della UE. Con alcuni stati terzi (in particolare, Svizzera, Liechtenstein, Isole del Canale, Monaco e Andorra), la UE ha concluso accordi che contemplano misure simili a quelle della direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

I proventi da interessi, che una persona fisica residente in un paese estero europeo o in determinati stati terzi, si vede accreditare da un istituto di credito tedesco (che funge da ufficio di pagamento), vengono comunicati dall'istituto di credito tedesco all'Ufficio federale delle Imposte e da quest'ultimo infine alle autorità fiscali competenti estere.

Analogamente, i proventi da interessi corrisposti a una persona fisica in Germania da un istituto di credito estero in un paese estero europeo o in determinati stati terzi, saranno infine comunicati dalla banca estera all'autorità fiscale competente tedesca. In alternativa, alcuni stati esteri trattengono le ritenute alla fonte computabili in Germania.

Ne consegue che ad essere interessati da questa direttiva sono gli investitori privati residenti nell'Unione europea o negli stati terzi aderenti, che gestiscono il proprio deposito o conto in un altro paese UE e che ottengono proventi da interessi.

In Lussemburgo e in Svizzera viene operata una ritenuta alla fonte pari al 20% (a partire dal 1 luglio 2011 tale percentuale arriverà al 35%) sui proventi da interessi. L'investitore riceve, insieme alla documentazione fiscale, un certificato per scom-

putare la ritenuta alla fonte detratta al momento della dichiarazione dei redditi.

In alternativa, l'investitore privato ha la possibilità di essere esente dal prelievo fiscale all'estero, consegnando un'autorizzazione spontanea di comunicazione dei suoi proventi da interessi alla banca estera. Ciò consente all'istituto di non operare il prelievo fiscale e comunicare invece i proventi alle autorità finanziarie competenti dal punto di vista legale.

Se il patrimonio di un fondo consiste per un massimo del 15% in crediti ai sensi dello ZIV, gli uffici di pagamento, che utilizzano i dati della società di investimento, non dovranno inviare alcuna comunicazione all'Ufficio federale delle Imposte. In caso contrario, il superamento del limite del 15% farà scattare l'obbligo di comunicazione all'Ufficio federale delle Imposte da parte degli uffici di pagamento circa la quota di interessi contenuta nella distribuzione.

In caso di superamento del limite del 40% (a partire dal 1 gennaio 2011 tale soglia sarà pari al 25%) sarà necessario comunicare il ricavo di vendita derivante dal rimborso o dalla vendita di quote del fondo. Se si tratta di un fondo a distribuzione, sarà inoltre necessario comunicare all'Ufficio federale delle Imposte la quota di interessi contenuta. In caso di un fondo di reinvestimento, la comunicazione avverrà di conseguenza solo in caso di rimborso o vendita della quota del fondo.

Nota:

Le informazioni di natura fiscale si basano sulle norme giuridiche attualmente note e sono rivolte a persone assoggettate senza alcuna limitazione all'imposta sui redditi o all'imposta sul reddito delle società di capitali in Germania. Non è tuttavia possibile garantire che l'imposizione fiscale non cambi in base alla legislazione, alla giurisprudenza o a decreti emanati dall'amministrazione finanziaria.

Rischio giuridico e rischio fiscale

La modifica alle basi imponibili del fondo stabilite erroneamente per gli esercizi precedenti, in caso di una correzione fiscale sostanzialmente svantaggiosa per l'investitore (per esempio, basata sulla richiesta del Federal Tax Office (Bundeszentralamt für Steuern)), può comportare per quest'ultimo l'assoggettamento all'onere fiscale risultante dalla correzione applicata agli esercizi precedenti, indipendentemente dal fatto che non abbia investito nel fondo in quel periodo. Viceversa, per l'investitore può verificarsi il caso in cui non possa più beneficiare di una correzione sostanzialmente vantaggiosa relativamente all'esercizio attuale o agli esercizi precedenti, durante i quali partecipava al fondo, a causa del rimborso o della vendita delle quote anticipati rispetto alla correzione.

Inoltre una correzione dei dati fiscali può comportare un'effettiva tassazione dei proventi soggetti ad imposizione fiscale o vantaggi fiscali durante un periodo diverso rispetto a quello pertinente l'imposizione fiscale, con ripercussioni negative per il singolo investitore.

A. Propetto

Management e amministrazione

Società di distribuzione principale

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo, Lussemburgo

Società di Gestione e Ufficio di amministrazione centrale

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo, Lussemburgo

Consiglio di Amministrazione

Wolfgang Matis
Presidente
Amministratore delegato di DWS Investment GmbH
Francoforte sul Meno

Ernst Wilhelm Contzen
Membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione di
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Lussemburgo

Heinz-Wilhelm Fesser
Membro del Consiglio di Amministrazione di
DWS Investment S.A., Lussemburgo;

Frank Kuhnke
Membro del Consiglio di Amministrazione di
DWS Investment S.A., Lussemburgo;

Klaus-Michael Vogel
Membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione di
DWS Investment S.A., Lussemburgo;
Membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione di
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Lussemburgo

Dorothee Wetzel
DWS Investment GmbH
Francoforte sul Meno

Jochen Wiesbach
Amministratore delegato di DWS Finanz-Service GmbH
Francoforte sul Meno

Management

Klaus-Michael Vogel
Membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione di
DWS Investment S.A., Lussemburgo;
Membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione di
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Lussemburgo

Manfred Bauer
Membro del Consiglio direttivo di
DWS Investment S.A., Lussemburgo

Doris Marx
Membro del Consiglio direttivo di
DWS Investment S.A., Lussemburgo

Markus Kohlenbach (dal 1 marzo 2011)
Membro del Consiglio direttivo di
DWS Investment S.A., Lussemburgo

Ralf Rauch
Membro del Consiglio direttivo di
DWS Investment S.A., Lussemburgo

Gestore del fondo

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 178-190
60327 Francoforte sul Meno, Germania

Banca depositaria

State Street Bank Luxembourg S.A.
49, Avenue J. F. Kennedy
1855 Lussemburgo, Lussemburgo

Società di revisione

KPMG Luxembourg S.á.r.l.
9, Allée Scheffer
2520 Lussemburgo, Lussemburgo

Uffici di collocamento, informazione e pagamento

Lussemburgo

Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo, Lussemburgo

Germania

Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Francoforte sul Meno, Germania
e relative filiali

Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Theodor-Heuss-Allee 72
60486 Francoforte sul Meno, Germania
e relative filiali

**Uffici di collocamento,
informazione e pagamento (continua)**

Francia

Société Générale
29, Boulevard Haussmann
75009 Parigi, Francia

Spagna

Deutsche Bank S.A.E.
Ronda General Mitre 72-74
08017 Barcellona, Spagna

Italia

Deutsche Bank S.p.A.
Piazza del Calendario 3
20126 Milano, Italia

Finanza & Futuro Banca S.p.A.
Piazza del Calendario 1
20126 Milano, Italia

DWS SIM S.p.A.
Via Melchiorre Gioia 8
20124 Milano, Italia

Regolamento generale

Al presente prospetto è allegato il regolamento di gestione del fondo. Il prospetto e il regolamento di gestione sono inscindibili, forniscono informazioni e spiegazioni sul medesimo oggetto e pertanto sono complementari.

Il regolamento di gestione che segue il presente prospetto è suddiviso in una sezione generale e in una sezione specifica. Nella sezione generale sono definite le basi giuridiche generali, mentre nella sezione specifica sono definiti i dati specifici del fondo e la politica di investimento.

Il prospetto, i documenti informativi chiave per l'investitore e il regolamento di gestione, nonché le relazioni semestrali e annuali, sono disponibili gratuitamente presso la Società di Gestione e presso gli uffici di pagamento. La Società di Gestione comunicherà ai detentori di quote eventuali altre informazioni rilevanti nelle modalità ritenute più idonee.

Consiglio di amministrazione

Il fondo è gestito da DWS Investment S.A., Lussemburgo (la "Società di Gestione"), che soddisfa i requisiti del Capitolo 15 della Legge del 20 dicembre 2017, e le disposizioni della direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio, 2009, che regolano le società di gestione

La Società di Gestione è stata fondata il 15 aprile 1987 e la pubblicazione nel Mémorial C è stata effettuata il 4 maggio 1987. Il capitale sottoscritto e versato ammonta a EUR 30.677.400. La gestione del fondo di investimento comprende, a titolo esemplificativo, i compiti indicati nell'allegato II della Legge del 17 dicembre 2010.

Sotto la propria sorveglianza e il proprio controllo, la Società di Gestione può delegare a terzi uno o più compiti conformemente alle disposizioni della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e della direttiva della Commission de Surveillance du Secteur Financier e relative circolari, se applicabile.

(i) Gestione degli investimenti

Per il fondo, la Società di Gestione ha stipulato, sotto la propria responsabilità e controllo, nonché a proprie spese, un contratto di gestione del fondo con DWS Investment GmbH, Francoforte sul Meno. DWS Investment GmbH è una società d'investimento di diritto tedesco. Il contratto può essere risolto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

La gestione del fondo si occuperà dell'applicazione quotidiana della politica d'investimento e delle decisioni dirette relative agli investimenti. Il gestore del fondo nominato può delegare, totalmente o parzialmente, i servizi di gestione del fondo sotto la propria supervisione, controllo e responsabilità, nonché a proprie spese.

Inoltre il gestore del fondo può nominare consulenti di investimento a proprie spese e sotto la propria responsabilità e controllo. La consulenza agli investimenti comprende in particolare l'analisi e la raccomandazione di strumenti di investimento adeguati per il patrimonio del fondo. Il

gestore del fondo non è vincolato alle raccomandazioni di investimento del consulente incaricato. I consulenti di investimento incaricati dal gestore del fondo sono indicati nel paragrafo "Management e amministrazione". I consulenti di investimento incaricati dispongono delle corrispondenti autorizzazioni in materia di supervisione.

(ii) Ufficio di amministrazione, di registro e di trasferimento

La prima responsabilità della Società di Gestione, DWS Investment S.A., è quella di svolgere le funzioni di amministrazione centrale, in particolare quelle relative alla contabilità fondi e al calcolo del valore patrimoniale netto. Inoltre DWS Investment S.A. è responsabile delle altre attività amministrative. Tali attività comprendono, tra l'altro, i controlli successivi dei limiti e delle restrizioni d'investimento, nonché la funzione di domiciliazione e di ufficio di registro e di trasferimento.

Con riferimento alla funzione di ufficio di registro e di trasferimento, DWS Investment S.A. ha stipulato un contratto di sub-transfer agent con State Street Bank GmbH a Monaco. Nell'ambito del presente contratto State Street Bank GmbH si assume in particolare il compito di gestire i certificati globali, depositati presso Clearstream Banking AG a Francoforte.

(iii) Collocamento

DWS Investment S.A. funge da Società di collocamento principale.

DWS Investment S.A. può stipulare accordi di "Nominee" (servizio fiduciario) con appositi istituti, ovvero con professionisti del settore finanziario in Lussemburgo e/o società equiparabili secondo il diritto estero, che sono obbligate all'identificazione dei detentori di quote. Tali accordi autorizzano gli istituti alla negoziazione delle quote e all'iscrizione degli stessi nel registro delle quote della Società in qualità di Nominee (fiduciari). I nomi dei Nominee possono essere richiesti a DWS Investment S.A. in qualsiasi momento. Il Nominee accetta richieste di acquisto, vendita e conversione dagli investitori che assiste e provvede a far apportare le necessarie modifiche nel registro delle quote. Pertanto il Nominee è tenuto a rispettare le eventuali particolari condizioni di acquisto delle quote. Salvo impedimenti dovuti a leggi imperative o a motivi pratici, un investitore che ha acquistato quote Nominee potrà, presentando una dichiarazione a DWS Investment S.A. o al transfer agent, richiedere di essere iscritto personalmente nel registro delle quote a condizione che siano soddisfatti tutti gli adempimenti di legittimazione.

Avvertenze speciali

La Società di gestione intende sottoporre all'attenzione degli investitori il fatto che un investitore può far valere tutti i propri diritti di investitore nei confronti del fondo solo nel caso in cui l'investitore stesso abbia sottoscritto le quote del fondo e a proprio nome. Nel caso in cui un investitore abbia investito in un fondo tramite un intermediario, che ha investito a proprio nome ma per conto dell'investitore, l'investitore non potrà far valere direttamente tutti i suoi diritti nei confronti del fondo. Si consiglia pertanto agli investitori di approfondire l'aspetto relativo ai propri diritti.

Banca depositaria

La banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.A. Essa custodisce il patrimonio del fondo e adempie a tutti gli obblighi imposti alle banche depositarie dalla legge lussemburghese.

Note generali sui rischi

L'investimento in quote comporta dei rischi. I rischi possono comprendere o essere connessi, ad esempio, a rischi dei mercati azionari e obbligazionari, degli interessi, rischi di credito, rischi d'insolvenza degli emittenti, rischi di liquidità o rischi di controparte, nonché rischi dei tassi di cambio, di volatilità o politici. Ognuno di questi rischi può presentarsi anche con altri rischi. Di seguito si riporta una breve descrizione di alcuni di questi fattori di rischio. I potenziali investitori dovrebbero aver maturato una certa esperienza di investimento negli strumenti finanziari previsti dalla politica d'investimento. Gli investitori dovrebbero inoltre essere a conoscenza dei rischi connessi a investimenti in quote e decidere il proprio investimento solo dopo essersi ampiamente consultati con i propri consulenti legali, fiscali e finanziari, con la propria società di revisione o con altri esperti circa (i) l'opportunità di effettuare investimenti nelle quote in considerazione della propria situazione personale finanziaria e fiscale nonché di altre circostanze, (ii) le informazioni contenute nel presente prospetto e (iii) la politica d'investimento del fondo.

Si deve infatti considerare che l'investimento in un fondo presenta sia opportunità di aumento dei corsi, che dei rischi. Le quote del fondo sono titoli il cui valore viene definito sulla base delle oscillazioni di corso dei valori patrimoniali detenuti dal fondo. Di conseguenza, il valore delle quote può aumentare o diminuire rispetto al prezzo d'acquisto.

Non è pertanto possibile garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti nella politica d'investimento.

Rischio di mercato

L'andamento dei corsi o del valore di mercato dei prodotti finanziari dipende in particolare dall'andamento dei mercati dei capitali, che a loro volta vengono influenzati dalla situazione generale dell'economia mondiale e dalle condizioni generali economiche e politiche nei rispettivi paesi. L'andamento generale dei corsi, in particolare di una borsa, può essere influenzato anche da fattori irrazionali come il sentiment, le opinioni e i rumor.

Rischio paese o di trasferimento

Il rischio paese si verifica quando un debitore estero non possa assolvere le sue prestazioni per tempo o del tutto, nonostante sia solvibile, a causa dell'impossibilità o dell'indisponibilità a eseguire il trasferimento dal paese in cui risiede. Per cui, ad esempio, possono venire a mancare i pagamenti a cui il fondo ha diritto oppure essere effettuati in una valuta che non è più convertibile in seguito a restrizioni valutarie.

Rischio di liquidazione

Soprattutto in caso d'investimento in valori mobiliari non quotati esiste il rischio che l'iter mediante

un sistema di trasferimento non venga portato a termine in seguito a un pagamento ritardato o non conforme agli accordi oppure che la consegna non venga portata a termine secondo i piani.

Rischio giuridico e rischio fiscale

Gli aspetti giuridici e fiscali dei fondi possono variare in modo imprevisto e incontrollabile. La modifica alle basi imponibili del fondo stabilite erroneamente per gli esercizi precedenti, in caso di una correzione fiscale sostanzialmente svantaggiosa per l'investitore, può comportare per quest'ultimo l'assoggettamento all'onere fiscale risultante dalla correzione applicata agli esercizi precedenti, indipendentemente dal fatto che non abbia investito nel fondo in quel periodo. Viceversa, per l'investitore può verificarsi il caso in cui non possa più beneficiare di una correzione sostanzialmente vantaggiosa relativamente all'esercizio attuale o agli esercizi precedenti, durante i quali partecipava al fondo, a causa del rimborso o della vendita delle quote anticipati rispetto alla correzione.

Inoltre una correzione dei dati fiscali può comportare un'effettiva tassazione dei proventi soggetti ad imposizione fiscale o vantaggi fiscali durante un periodo diverso rispetto a quello pertinente l'imposizione fiscale, con ripercussioni negative per il singolo investitore.

Rischio valutario

Qualora i valori patrimoniali del fondo vengano investiti in valute diverse rispetto a quella di denominazione del fondo, quest'ultimo riceve proventi, rimborsi e ricavi da tali investimenti nella relativa valuta. Se il valore di tale valuta si riduce rispetto alla valuta del fondo, si riduce anche il valore del patrimonio del fondo.

Rischio di custodia

Il rischio di custodia è il rischio derivante dalla possibilità che, in caso di insolvenza, violazioni all'obbligo di due diligence o comportamento indebito del depositario o di qualsiasi subdepositario, il fondo possa, totalmente o in parte e a suo detrimento, essere privato dell'accesso agli investimenti detenuti in custodia.

Rischio di concentrazione

Ulteriori rischi si possono verificare in seguito alla concentrazione dell'investimento in particolari beni patrimoniali o mercati. In tal caso, il fondo risulta estremamente dipendente dall'andamento di tali valori patrimoniali o mercati.

Rischio di variazione dei tassi

Gli investitori devono essere consapevoli che l'investimento in tali quote può riservare rischi connessi ai tassi d'interesse. Tali rischi si potranno presentare nell'eventualità in cui si verificano oscillazioni dei tassi relativi alla valuta dei titoli o del fondo.

Rischio politico/Rischio normativo

Per il fondo possono essere effettuati investimenti all'estero, che saranno di conseguenza soggetti al rischio di sviluppi politici internazionali svantaggiosi, di modifiche alla politica governativa e all'imposizione fiscale, nonché di altri sviluppi giuridici.

Rischio d'inflazione

L'inflazione comporta un rischio di svalutazione per tutti i beni patrimoniali.

Rischio correlato alle persone chiave

Un fondo il cui esito d'investimento si riveli molto positivo in un determinato periodo, dovrà questo successo anche all'idoneità delle persone che agiscono e pertanto alla correttezza delle decisioni assunte dalla propria gestione. L'insieme delle persone addette alla gestione del fondo è però soggetto a variazioni e i nuovi organi decisionali potrebbero agire con minor successo.

Variazione della politica d'investimento

In seguito ad una variazione della politica d'investimento entro gli ambiti d'investimento consentiti al fondo, potrà variare anche la sostanza del rischio connesso con il fondo stesso.

Modifiche del regolamento di gestione; liquidazione o fusione

La Società di Gestione si riserva il diritto di modificare il regolamento di gestione del fondo. Inoltre, ai sensi delle disposizioni del regolamento di gestione, ha facoltà di liquidare totalmente un fondo o di fonderlo con un altro fondo. Gli investitori corrono pertanto il rischio di non concludere il periodo di possesso programmato.

Rischio di credito

Gli investitori devono essere consapevoli dei rischi di credito che un investimento di questo genere può comportare. Il rischio di credito insito nelle obbligazioni o nei titoli di credito è riferito agli emittenti e viene valutato con un rating di solvibilità correlato all'emittente. Le obbligazioni o i titoli di credito emessi da emittenti con un rating più basso vengono solitamente considerati valori mobiliari con un rischio di credito più elevato e con una maggiore probabilità di insolvenza da parte dell'emittente rispetto ai titoli di emittenti con un rating migliore. Nel caso in cui un emittente di obbligazioni o titoli di credito abbia difficoltà finanziarie o economiche, queste potranno ripercuotersi sul valore delle obbligazioni o dei titoli di credito (che può persino azzerarsi) e sui pagamenti effettuati per tali obbligazioni o titoli di credito (che possono persino azzerarsi).

Rischio d'insolvenza dell'emittente

Oltre che dalle tendenze generali dei mercati dei capitali, il corso di un investimento dipende anche dallo specifico andamento del rispettivo emittente. Pertanto, anche un'accurata selezione dei valori mobiliari non può ad esempio escludere la possibilità di perdite dovute al dissesto finanziario degli emittenti.

Rischi correlati ad operazioni su derivati

L'acquisto e la vendita di opzioni e la conclusione di contratti futures o swap comportano i seguenti rischi:

- Le variazioni di corso dello strumento sottostante possono ridurre il valore di un diritto di opzione o di un contratto futures fino ad azze-

rarlo. Il patrimonio del fondo può subire perdite anche in seguito a variazioni di un valore patrimoniale sottostante ad uno swap.

- L'eventuale necessaria conclusione di una contro-operazione (liquidazione chiusura della posizione) comporta spese.
- L'effetto leva delle opzioni può avere sui valori patrimoniali del fondo effetti maggiori dell'acquisto diretto dei valori sottostanti.
- L'acquisto di opzioni comporta il rischio che l'opzione non venga esercitata, perché i prezzi dei valori sottostanti non si muovono in linea con le previsioni, pertanto il premio di opzione pagato dal patrimonio del fondo si estingue. In caso di vendita di opzioni sussiste il rischio che il fondo sia costretto all'acquisto dei valori patrimoniali ad un prezzo superiore rispetto a quello attuale di mercato o a consegnare i medesimi ad un prezzo inferiore a quello attuale di mercato. Il fondo subirà quindi una perdita pari alla differenza di prezzo, al netto del premio di opzione riscosso.
- Anche nel caso di contratti futures sussiste il rischio che alla loro scadenza il patrimonio del fondo subisca perdite in seguito ad un andamento imprevisto del prezzo di mercato.

Rischio correlato all'acquisto di quote di fondi d'investimento

Nel caso di acquisto di quote di fondi target si noti che i gestori dei singoli fondi target agiscono in modo indipendente l'uno dall'altro, pertanto più fondi target possono perseguire strategie d'investimento identiche o contrapposte. In tal modo i rischi esistenti si possono accumulare e le eventuali opportunità possono controbilanciarsi.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità insorge qualora un determinato valore mobiliare risulti difficilmente vendibile. In linea di principio, quindi, si dovrebbero acquistare per un fondo esclusivamente titoli rivendibili in ogni momento. Tuttavia, può accadere che in determinati periodi o in determinati segmenti di borsa subentrino difficoltà nel vendere singoli valori mobiliari al momento desiderato. Sussiste inoltre il rischio che valori mobiliari quotati in un segmento di mercato molto limitato registrino una notevole instabilità dei prezzi.

Rischio delle controparti

La stipula di contratti OTC fuori borsa ("over-the-counter") può esporre il fondo a rischi collegati alla solvibilità dei contraenti e alla loro capacità di rispettare le condizioni dei suddetti contratti. Allo stesso modo, il fondo può attivare contratti futures, opzioni e swap o impiegare altre tecniche derivate, con le quali il fondo si espone al rischio che le controparti non ottemperino agli obblighi derivanti dal rispettivo contratto.

Politica d'investimento

Il patrimonio del fondo viene investito secondo il principio della diversificazione del rischio in base ai criteri della politica d'investimento descritti nella sezione "In sintesi" e conformemente alle

opportunità d'investimento e ai limiti agli investimenti indicati nell'art. 4 del regolamento di gestione, sezione generale.

Utilizzo di derivati

Qualora sia disponibile un adeguato sistema di gestione dei rischi, il fondo potrà utilizzare derivati di ogni tipo i cui sottostanti siano costituiti da valori riconducibili a valori patrimoniali che possono essere acquistati per il fondo o che derivino da indici finanziari riconosciuti, tassi di interesse, tassi di cambio o valute, di cui fanno parte in particolare opzioni, contratti finanziari futures e swap, nonché combinazioni degli stessi. Il loro utilizzo non dovrà essere necessariamente limitato alla copertura valutaria del patrimonio del fondo, ma potrà anche entrare a far parte della strategia di investimento.

I derivati verranno negoziati nell'ambito dei limiti d'investimento ai fini di un'efficiente gestione del patrimonio del fondo e della gestione delle scadenze e dei rischi degli investimenti.

Swap

Tra le altre cose, la Società di Gestione può, per conto di un fondo e nel rispetto dei criteri di investimento, stipulare le seguenti operazioni:

- swap su tassi d'interesse,
- swap su valute,
- swap su azioni,
- total Return Swap oppure
- credit default swap.

Le operazioni di swap sono contratti di scambio che prevedono tra le controparti lo scambio di valori patrimoniali o rischi sottostanti alla relativa transazione.

Swaption

Le swaption sono opzioni su swap. Una swaption è il diritto, ma non l'obbligo, di subentrare in un determinato momento o entro una determinata scadenza in uno swap con condizioni esattamente specificate.

Credit default swap

I credit default swap sono strumenti derivati di credito, che permettono di trasferire ad altri un potenziale volume di insolvenze. Come contropartita all'assunzione del rischio di insolvenza, il venditore del rischio (ossia l'acquirente della copertura) riconosce un premio alla propria controparte.

Per il resto vale quanto detto per gli swap.

Strumenti finanziari garantiti

La Società di Gestione può acquistare gli strumenti finanziari precedentemente descritti anche se sono garantiti. In tal caso le operazioni che hanno per oggetto strumenti finanziari possono essere detenute anche solo parzialmente da titoli (ad esempio obbligazioni con warrant). Le presenti indicazioni riguardanti le opportunità e i rischi sono valide per tali strumenti finanziari garantiti, considerando tuttavia che il rischio di perdita per gli strumenti finanziari garantiti è limitato al valore del titolo.

Operazioni su derivati OTC

La Società di Gestione può effettuare sia operazioni con derivati, che sono quotati ufficialmente in borsa o negoziati su altri mercati organizzati, sia le cosiddette operazioni over-the-counter (OTC). Viene applicata una procedura che consente una valutazione precisa e indipendente del valore dei derivati OTC.

Prestito sintetico in titoli

A integrazione delle norme sul prestito in titoli contenute nella sezione generale del regolamento di gestione, il prestito in titoli può essere effettuato anche in forma sintetica ("prestito sintetico in titoli"). Si ha un prestito sintetico in titoli quando un titolo che fa parte di un fondo viene venduto a una controparte al prezzo attuale di mercato. La vendita viene effettuata a condizione che il fondo acquisti contemporaneamente dalla controparte un'opzione garantita per iscritto senza alcuna leva che autorizza tale fondo ad esigere in futuro la consegna di titoli di tipo, qualità e quantità corrispondenti a quelli venduti. Il prezzo dell'opzione ("prezzo dell'opzione") corrisponde al prezzo attuale di mercato della vendita dei titoli al netto della (a) tassa sui prestiti in titoli, dei (b) ricavi (ad esempio dividendi, pagamenti di interessi, corporate action) sui titoli che in caso di esercizio dell'opzione possono essere reclamati, e dei (c) costi di esercizio associati all'opzione. L'esercizio dell'opzione ha luogo nel corso di validità del prezzo di esercizio. Se nel corso di validità dell'opzione il titolo che sta alla base del prestito sintetico viene venduto a motivo della modifica della strategia d'investimento, questa operazione può realizzarsi mediante la vendita dell'opzione al prezzo prevalente di mercato al netto dei costi di esercizio.

Approccio alla gestione dei rischi

Nell'ambito del fondo viene impiegato un processo di gestione dei rischi che consente alla Società di Gestione di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio connesso alle posizioni d'investimento rispetto al profilo di rischio complessivo del portafoglio d'investimento.

La Società di gestione monitora il fondo secondo i requisiti del Regolamento 10-04 della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), delle direttive europee o del Lussemburgo emesse periodicamente, in particolare la circolare CSSF 11-512 del 30 maggio 2011, e delle "Linee guida sulla misura del rischio e il calcolo dell'esposizione globale e del rischio di controparte per UCITS" della Committee of European Securities Regulators (CESR/10-788). La Società di Gestione garantisce per il fondo che il rischio complessivo correlato agli strumenti finanziari derivati, secondo l'articolo 42 (3) della Legge del 17 dicembre 2010, non ecceda il 100% del patrimonio netto del fondo e quindi che il rischio di mercato correlato ad ogni fondo non superi il 200% del rischio di mercato del portafoglio di riferimento non contenente strumenti derivati.

L'approccio alla gestione del rischio del fondo è indicato nella sezione specifica del regolamento di gestione.

La Società di gestione si adopera generalmente per garantire che il livello di investimenti per

fondo, attraverso l'uso di strumenti derivati, non sia superiore al doppio del valore del patrimonio di investimento del fondo (da qui "effetto leva"), fatto salvo quanto diversamente disposto nella sezione specifica del regolamento di gestione. Questo effetto leva presenta tuttavia delle oscillazioni dovute alle condizioni di mercato e/o cambiamenti di posizioni (tra cui, per citare uno dei fattori, operazioni di copertura in movimenti di mercato sfavorevoli), per cui il livello obiettivo potrebbe essere superato nonostante il costante monitoraggio da parte della Società di gestione.

Il fondo, inoltre, ha la possibilità di prendere a prestito il 10% del proprio patrimonio netto nella misura in cui questo prestito sia temporaneo e non venga utilizzato a scopo di investimento.

Un impegno complessivo incrementato può aumentare significativamente sia le opportunità che i rischi di un investimento (cfr. in particolare le note sui rischi del paragrafo "Rischi correlati ad operazioni su derivati").

Potenziali conflitti di interesse

Nell'ambito e in conformità alle procedure e alle misure vigenti per la gestione dei conflitti, la Società di Gestione, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, la gestione, il gestore del fondo, gli uffici di collocamento nominati e le persone autorizzate alla distribuzione, la banca depositaria, la banca depositaria, dove applicabile, il consulente d'investimento, l'amministrazione, i detentori di quote, nonché tutte le società affiliate e collegate, i rappresentanti o i delegati degli uffici e delle persone sopraindicate ("**persone collegate**"):

1. effettuare tra di loro o per il fondo qualsiasi operazione finanziaria e bancaria o di altro tipo, nonché stipulare i contratti corrispondenti, relativi, tra l'altro, a investimenti in titoli del fondo o a investimenti di una persona collegata in una società o in un organismo i cui investimenti sono parte integrante del patrimonio del fondo, o che partecipano a detti contratti o operazioni;
2. effettuare per proprio conto o di terzi investimenti in quote, titoli o valori patrimoniali assimilabili agli elementi costitutivi del patrimonio del fondo e negoziarli;
3. partecipare a nome proprio o di terzi all'acquisto o alla vendita di titoli o di altri valori patrimoniali contenuti o provenienti dal fondo, tramite o con la Società di Gestione, la banca depositaria o una società consociata, affiliata, un rappresentante o un delegato delle stesse.

I valori patrimoniali del fondo possono essere depositati sotto forma di liquidità o di titoli presso una persona collegata secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative alla banca depositaria. La liquidità del fondo può essere investita in certificati di deposito emessi da una persona collegata o in depositi bancari da questa offerti. Anche le operazioni bancarie o altre operazioni assimilabili potranno essere eseguite con o tramite una persona collegata. Le società del gruppo Deutsche bank e/o i dipendenti, i rappresentanti, le società affiliate o consociate di società del gruppo Deutsche bank ("appartenenti al gruppo

DB”) possono essere le controparti di transazioni o contratti con derivati della Società di Gestione (“controparte”). Inoltre, in alcuni casi può essere necessaria una controparte per valutare tali transazioni o contratti con derivati. Tali valutazioni potranno costituire la base di calcolo del valore di specifiche attività del patrimonio del fondo. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è consapevole del fatto che gli appartenenti al gruppo DB possono incorrere in conflitto di interesse nel momento in cui operano come controparte e/o forniscono tali informazioni. La valutazione verrà adattata ed eseguita in modo verificabile. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ritiene che i suddetti conflitti si possano trattare adeguatamente e che la controparte possieda l’idoneità e la competenza necessarie ad eseguire tali valutazioni.

Nel rispetto dei termini di volta in volta concordati, gli appartenenti al gruppo DB potranno essere membri del Consiglio di Amministrazione, degli uffici di collocamento, degli uffici di subcollocamento, della banca depositaria, gestori del fondo o consulenti d’investimento e fornire alla Società di Gestione transazioni finanziarie e bancarie. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è consapevole del fatto che le funzioni svolte dagli appartenenti al gruppo DB nei confronti della Società di Gestione possono originare conflitti di interesse. In considerazione di tali eventualità, ciascun appartenente al gruppo DB si è impegnato, in misura ragionevole, ad adoperarsi per la giusta risoluzione di tali conflitti (in relazione i propri compiti e responsabilità) e a garantire che non vengano pregiudicati gli interessi della Società di Gestione e dei detentori di quote. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ritiene che gli appartenenti al gruppo DB possiedano l’idoneità e la competenza necessarie per ottemperare a tale compito.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ritiene che gli interessi della Società di Gestione e dei summenzionati uffici possano entrare in conflitto. La Società di Gestione ha adottato misure ragionevoli per evitare i conflitti di interesse. Nel caso di conflitti di interesse inevitabili, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione si adopererà per risolverli a favore del fondo.

Per il fondo, si potranno effettuare operazioni relative al patrimonio del fondo con o tra persone collegate, purché tali operazioni siano realizzate nel migliore interesse degli investitori.

Lotta contro il riciclaggio di denaro

Il transfer agent potrà richiedere ogni documento comprovante l’identità ritenuto necessario all’adempimento delle leggi vigenti in Lussemburgo inerenti la lotta contro il riciclaggio di denaro. Qualora sussistessero dubbi in merito all’identità di un investitore oppure qualora il transfer agent non disponga di dati sufficienti per l’identificazione, quest’ultimo avrà facoltà di richiedere ulteriori informazioni e/o documenti, allo scopo di stabilire incontestabilmente l’identità dell’investitore. Qualora l’investitore rifiuti o eviti di trasmettere le informazioni e/o i documenti richiesti, il transfer agent potrà negare o ritardare l’iscrizione dei dati dell’investitore nel registro dei detentori di quote della Società. Le informazioni trasmesse al transfer agent saranno raccolte esclusivamente per

l’adempimento della normativa inerente la lotta contro il riciclaggio di denaro.

Il transfer agent si impegna inoltre a verificare l’origine del denaro incassato da un istituto finanziario, a meno che l’istituto finanziario in questione non sia sottoposto ad un procedimento coatto probatorio dell’identità, equivalente al procedimento probatorio previsto dal diritto lussemburghese. L’evasione delle richieste di sottoscrizione potrà essere sospesa finché il transfer agent non avrà stabilito l’origine del denaro come da disposizioni.

Le richieste di prima sottoscrizione o di successive sottoscrizioni di quote potranno essere inoltrate anche indirettamente, vale a dire tramite gli uffici di distribuzione. In tal caso, il transfer agent potrà rinunciare ai predetti documenti comprovanti l’identità qualora sussistano le condizioni di seguito descritte oppure qualora sussistano condizioni ritenute sufficienti ai sensi della normativa sul riciclaggio di denaro vigente in Lussemburgo:

- se una richiesta di sottoscrizione sarà gestita da un ufficio di distribuzione sottoposto alla vigilanza delle autorità competenti, le cui disposizioni prevedano un procedimento di identificazione dei clienti equivalente al procedimento probatorio previsto dal diritto lussemburghese per la lotta contro il riciclaggio di denaro, alle quali sia soggetto l’ufficio di distribuzione;
- se una richiesta di sottoscrizione sarà gestita da un ufficio di distribuzione che fa a capo ad una società madre sottoposta alla vigilanza delle autorità competenti, le cui disposizioni prevedano un procedimento di identificazione dei clienti equivalente al procedimento probatorio previsto dal diritto lussemburghese e destinato alla lotta contro il riciclaggio di denaro, alle quali sia soggetto l’ufficio di distribuzione e se il diritto applicabile alla Società madre o le direttive del gruppo impongono obblighi equivalenti alle sue società affiliate o filiali.

Nei paesi che hanno ratificato le raccomandazioni del “Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio di capitali” (GAFI) si presuppone fondamentalmente che le autorità di vigilanza di volta in volta competenti nel loro territorio impongano alle persone fisiche o alle personalità giuridiche che operano nel settore finanziario norme per l’esecuzione di procedimenti d’identificazione nei confronti dei loro clienti equivalenti ai procedimenti probatori previsti dal diritto lussemburghese.

Gli uffici di distribuzione potranno mettere a disposizione degli investitori che effettuano acquisti loro tramite, un servizio di nominee (servizio fiduciario). Gli investitori potranno quindi decidere a propria discrezione se ricorrere al suddetto servizio, grazie al quale il nominee (fiduciario) deterrà le quote a proprio nome per conto e per delega degli investitori; questi ultimi avranno in ogni momento facoltà di esigere la diretta proprietà delle quote. In deroga alle disposizioni precedenti, sarà consentito agli investitori effettuare investimenti direttamente tramite la Società di Gestione, senza ricorrere al servizio di nominee.

Protezione dei dati personali

I dati sensibili degli investitori riportati nei moduli di sottoscrizione, nonché le altre informazioni rac-

colte nell’ambito del rapporto commerciale con la Società di Gestione saranno raccolti, archiviati, allineati, trasmessi e diversamente elaborati e utilizzati (“elaborati”) dalla Società di Gestione e/o da altre società di DWS Investments, dalla banca depositaria e dagli intermediari finanziari. I dati suddetti saranno utilizzati ai fini contabili, di indagine sulle attività di riciclaggio di denaro, di accertamento fiscale in conformità alla direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e lo sviluppo di rapporti commerciali.

A tale scopo, i dati raccolti per sostenere le attività della Società di Gestione (per esempio soggetti preposti alla comunicazione con il cliente e gli uffici di pagamento) potranno essere trasmessi anche a società delegate dalla Società di Gestione.

Situazione giuridica degli investitori

La Società di Gestione investe il denaro investito nel fondo a proprio nome e per conto congiunto degli investitori (“detentori di quote”) in titoli, strumenti del mercato monetario e altri valori patrimoniali ammessi, in base al principio della diversificazione del rischio. Il denaro investito in un fondo e i valori patrimoniali così acquisiti costituiscono il patrimonio del fondo, che la Società di Gestione terrà distinto dal proprio patrimonio.

I detentori di quote comproprietari partecipano al patrimonio del fondo in proporzione al numero di quote detenute. I loro diritti saranno rappresentati da quote al portatore e garantite in forma di certificati globali. Tutte le quote del fondo hanno pari diritti.

Quote al portatore rappresentate da certificati globali

La Società di Gestione può decidere di procedere all’emissione di quote al portatore rappresentate da uno o più certificati globali.

Tali certificati globali verranno emessi a nome della Società di Gestione e depositati presso la stanza di compensazione. La trasferibilità delle quote al portatore garantite da un certificato globale è soggetta alle disposizioni di legge di volta in volta vigenti e alle norme e procedure previste dalla stanza di compensazione che si dovrà occupare del trasferimento. Gli investitori riceveranno quote al portatore rappresentate da certificati globali effettuandone la prenotazione presso i depositi dei loro intermediari finanziari, gestiti direttamente o indirettamente presso le stanze di compensazione. Tali quote al portatore rappresentate da certificati globali sono trasferibili liberamente ai sensi di ed in conformità con le disposizioni contenute nel presente prospetto, con le norme vigenti nella rispettiva borsa e/o stanza di compensazione. I detentori di quote che non partecipano ad un tale sistema potranno trasferire le quote al portatore rappresentate da certificati globali solo attraverso un intermediario finanziario aderente al sistema di liquidazione della stanza di compensazione corrispondente.

Le distribuzioni dei dividendi relative alle quote al portatore rappresentate da certificati globali avvengono tramite accredito sul deposito aperto presso la stanza di compensazione degli inter-

mediari finanziari a cui fanno capo i detentori di quote.

Calcolo del valore della quota

Per calcolare il valore di ciascuna quota si definisce, per ciascun giorno di valutazione, il valore del patrimonio del fondo, si sottraggono le passività del fondo e si divide il risultato per il numero di quote emesse.

I particolari relativi al calcolo del valore delle quote e alla valutazione del patrimonio sono disponibili nel regolamento di gestione.

La Società di Gestione e la banca depositaria rinunceranno al calcolo del valore delle quote nei giorni festivi che sono giorni lavorativi bancari in un paese determinante per il giorno di valutazione, nonché il 24 dicembre e il 31 dicembre di ogni anno. L'eventuale calcolo del valore della quota che si discosti da questo requisito sarà pubblicato su quotidiani idonei, oltre che su Internet all'indirizzo www.dws.com.

Emissione di quote

Le quote del fondo sono emesse in ciascun giorno di valutazione al valore della quota più una commissione di sottoscrizione a favore della Società di Gestione. La commissione di sottoscrizione può essere trattenuta interamente o in parte dagli uffici di intermediazione come remunerazione per le prestazioni di vendita. Se le quote vengono emesse in paesi che applicano imposte di bollo e altri oneri, il prezzo di emissione aumenterà in misura corrispondente.

Le quote del comparto possono essere emesse anche sotto forma di frazioni di quote fino a tre cifre decimali. Le frazioni di quote sono arrotondate per eccesso o per difetto alla quarta cifra più vicina. L'arrotondamento può risultare vantaggioso per i rispettivi detentori di quote o il fondo.

Le quote appena sottoscritte verranno assegnate al rispettivo investitore solo al ricevimento del pagamento presso la banca depositaria ovvero le banche corrispondenti autorizzate. Da un punto di vista contabile, le quote corrispondenti saranno considerate tuttavia già al giorno di valuta seguente alla corrispondente contabilizzazione dei titoli durante il calcolo del valore patrimoniale netto e potranno essere stornate entro il momento del ricevimento del pagamento. Se le quote di un investitore dovranno essere stornate a causa del loro mancato pagamento o del pagamento tardivo, esiste l'eventualità che il fondo abbia a soffrirne minusvalenze.

La Società di Gestione è autorizzata a emettere costantemente nuove quote. Tuttavia, la Società di Gestione si riserva il diritto di sospendere temporaneamente o definitivamente l'emissione di quote. In tal caso, i pagamenti già corrisposti verranno immediatamente rimborsati. I detentori di quote verranno informati immediatamente della sospensione e della ripresa dell'emissione di quote.

Le quote possono essere acquistate tramite la Società di Gestione e gli uffici di pagamento. Se la Società di Gestione cesserà l'emissione di nuove quote, sarà possibile acquistarle unicamente dai titolari esistenti.

Segue un esempio di calcolo del prezzo di emissione:

Patrimonio netto	EUR	1,000,000.00
+ Numero di quote in circolazione alla data di riferimento		10,000
Valore della quota	EUR	100,00
+ Commissione di sottoscrizione (es. 5%)	EUR	5,00
Prezzo di emissione	EUR	105,00

Rifiuto di richieste di sottoscrizione

La Società di Gestione si riserva il diritto, a propria discrezione e senza dover motivare la decisione, di rifiutare completamente o in parte le richieste di sottoscrizione di quote.

La Società di Gestione si riserva altresì il diritto di trattenere eventuali importi sottoscritti in eccesso fino al saldo definitivo. Se una richiesta viene respinta del tutto o in parte, l'importo sottoscritto o il saldo corrispondente viene rimborsato senza interessi al richiedente nominato per primo, a rischio della persona/e autorizzata/e, immediatamente dopo la decisione di rifiuto della richiesta.

Rimborso di quote

Le quote del fondo sono rimborsate in ciascun giorno di valutazione al valore della quota meno una commissione di rimborso a carico del detentore di quote. Attualmente la commissione di vendita differita non viene applicata. Se le quote vengono rimborsate in paesi che applicano imposte di bollo e altri oneri, il prezzo di rimborso si ridurrà in misura corrispondente.

In caso di consistenti richieste di rimborso, la Società di Gestione si riserva il diritto, previa autorizzazione della banca depositaria, di eseguire il rimborso delle quote al valore applicabile solo immediatamente dopo aver venduto il patrimonio del fondo, pur agendo nel rispetto degli interessi degli investitori.

Le quote possono essere restituite alla Società di Gestione e agli uffici di pagamento. Tramite detti uffici verranno effettuati anche altri eventuali pagamenti ai detentori di quote.

Segue un esempio di calcolo del prezzo di rimborso:

Patrimonio netto	EUR	1,000,000.00
+ Numero di quote in circolazione alla data di riferimento		10,000
Valore della quota	EUR	100,00
- Commissione di vendita differita (es. 2,5%)	EUR	2,50
Prezzo di rimborso	EUR	97,50

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione potrà, a propria esclusiva discrezione, limitare o vietare l'acquisto della proprietà di quote del fondo da parte di persone non autorizzate ("persone non autorizzate"). Le persone non autorizzate sono persone fisiche, società di persone o società di capitali che, a esclusiva discrezione del Consiglio di Amministrazione, non sono autorizzate a sottoscrivere o a detenere quote del fondo o, eventual-

mente, di un determinato comparto o classe di quote, (ii) se il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale detenzione possa avere effetti negativi sul fondo, (iii) se il fondo può subire conseguenze negative di natura fiscale, legale o finanziaria che altrimenti non avrebbe subito, oppure (iv) se le summenzionate persone o società non soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti per gli investitori in merito all'acquisto di quote.

La Società di Gestione può richiedere ai detentori di quote la trasmissione di informazioni o documenti che ritiene necessari a stabilire se il proprietario effettivo delle quote è (i) una persona non autorizzata, (ii) un cittadino statunitense o (iii) una persona che pur detenendo le quote non soddisfa i requisiti richiesti in quanto, ad esempio, non può essere classificato come investitore istituzionale.

Se in qualsiasi momento la Società di Gestione venisse a conoscenza del fatto che le persone identificate ai punti (i), (ii) e (iii) sono proprietarie effettive di quote (indipendentemente dal fatto che si tratti di proprietari singoli o di comproprietari) e se le persone in questione non adempiono alla richiesta della Società di Gestione di vendere le proprie quote e di fornire prova di tale vendita entro 30 giorni solari dall'inoltro della richiesta, la Società di Gestione potrà procedere, a propria discrezione, al rimborso forzato delle quote al prezzo di rimborso. Tale rimborso forzato avverrà, secondo quanto previsto dalle condizioni applicabili alle quote, subito dopo la chiusura della trattativa alla data indicata dalla Società di Gestione nella comunicazione inviata alla persona non autorizzata e, a partire da quel momento, gli investitori non saranno più considerati proprietari delle suddette quote.

Market timing

La Società di Gestione non ammetterà pratiche collegate al market timing e si riserva il diritto di rifiutare gli ordini di sottoscrizione e conversione qualora la Società stessa presuma che si esercitano tali pratiche. La Società di Gestione potrà prenderà le misure necessarie per tutelare gli altri investitori del fondo.

Late trading

Per late trading si intende l'accettazione di un ordine dopo lo scadere dei termini previsti per l'accettazione nel rispettivo giorno di valutazione e l'esecuzione di un tale ordine al prezzo vigente in quel giorno sulla base del valore patrimoniale netto. La pratica del late trading non è consentita in quanto viola le condizioni del prospetto d'offerta del fondo, le quali stabiliscono che il prezzo di esecuzione di un ordine inoltrato dopo il limite di accettazione è determinato sulla base del successivo valore patrimoniale netto della quota applicabile.

Pubblicazione dei prezzi di emissione e rimborso

I prezzi di emissione e di rimborso correnti e tutte le altre informazioni per i detentori di quote possono essere richiesti in qualsiasi momento presso la sede legale della Società di Gestione e l'ufficio di pagamento. Inoltre, tali prezzi sono pubblicati in ogni paese di collocamento tramite media idonei (per es. Internet, sistemi informatici, giornali ecc.).

Né la Società di Gestione né l'ufficio di pagamento saranno ritenuti responsabili per errori o omissioni relativamente alla pubblicazione dei prezzi.

Spese

La Società di Gestione riceverà dal fondo un compenso forfettario, il cui importo preciso è definito nella sezione specifica del regolamento di gestione. Gli uffici di collocamento potranno ricevere una commissione aggiuntiva rispetto a tale compenso. Inoltre, il fondo sosterrà altre spese (ad esempio i costi di transazione), anch'esse definite nella sezione specifica del regolamento di gestione.

Ulteriori dettagli sono riportati nel seguente riepilogo "In sintesi".

Queste spese sono riportate nei rendiconti annuali.

La Società di Gestione trasmette di norma parte della sua commissione di gestione a uffici di intermediazione. Tali pagamenti costituiscono un compenso per le prestazioni di vendita e possono rappresentare una parte rilevante della commissione di gestione. Il rendiconto annuale contiene informazioni in proposito. La Società di Gestione non riceve alcun rimborso delle spese e delle commissioni erogabili dal patrimonio del fondo alla banca depositaria e a terzi. I vantaggi monetizzabili offerti da broker e operatori, a cui la Società di Gestione ricorre nell'interesse degli investitori, non subiranno alcuna ripercussione (si vedano le sezioni "Ordine di acquisto e di vendita per titoli e strumenti finanziari" e "Ripartizione delle provvigioni").

Oltre ai costi summenzionati, l'investitore potrebbe sostenere costi supplementari connessi ai compiti e alle prestazioni degli uffici locali di collocamento, di pagamento o equivalenti. Tali costi non sono a carico del patrimonio del fondo, bensì direttamente dell'investitore.

Rimborso a determinati investitori della commissione di gestione incassata

La Società di Gestione può concordare a propria discrezione con singoli investitori il rimborso parziale nei loro confronti della commissione di gestione incassata, in particolare nel caso in cui investitori istituzionali investano direttamente grandi importi in modo duraturo. Referente presso DWS Investment S.A. per tali questioni è la divisione "Institutional Sales".

Total expense ratio

Il total expense ratio (TER) è definito come il rapporto tra le spese del fondo e il patrimonio medio del fondo stesso, ad eccezione dei costi di transazione. Il total expense ratio effettivo viene calcolato annualmente e pubblicato nel rendiconto annuale.

Ordini di acquisto e di vendita per valori mobiliari e strumenti finanziari

La Società di Gestione impartirà gli ordini di acquisto e di vendita per titoli e strumenti finanziari per conto del fondo direttamente a broker e operatori, concludendo con essi accordi alle condizioni di mercato consuete e conformi a standard ese-

cutivi di prim'ordine. Selezionando i broker o gli operatori, la Società di Gestione tiene conto di tutti i fattori di importanza quali la solvibilità del broker o dell'operatore e la qualità delle informazioni di mercato, delle analisi, nonché delle capacità esecutive messe a disposizione.

Inoltre la Società di Gestione conclude attualmente accordi nel cui ambito può ricorrere ai vantaggi monetizzabili offerti da broker e operatori, e utilizzarli. Tali servizi, che la Società di Gestione è autorizzata a mantenere (si veda al riguardo la norma indicata nella sezione specifica del regolamento di gestione, che disciplina il regime delle commissioni e dei rimborsi spese) comprendono i servizi forniti direttamente dai broker e dagli operatori o da terzi. Possono includere, a titolo esemplificativo, i seguenti servizi: consulenze speciali relativamente alla raccomandabilità della negoziazione di un investimento o alla sua valutazione, servizi di analisi e di consulenza, analisi economiche e politiche, analisi di portafoglio (compresa la valutazione e la misurazione della performance), analisi di mercato, sistemi d'informazione sulla situazione dei mercati e delle quotazioni, servizi di informazione, hardware e software informatici o qualsiasi altra opportunità per l'acquisizione di informazioni nella misura in cui verranno utilizzati per supportare il processo decisionale di un investimento e l'assolvimento delle prestazioni che la Società di Gestione deve erogare in riferimento agli investimenti del fondo. Quindi i servizi di brokeraggio non si limitano all'eventuale analisi generica, ma vi rientrano anche servizi di tipo specifico, come ad esempio quelli forniti da Reuters e Bloomberg. Gli accordi conclusi con broker e operatori possono prevedere la disposizione disciplinante i trasferimenti, immediati o successivi, a terzi di quote di provvigioni versate per l'acquisto o la vendita di valori patrimoniali. Tali provvigioni per i servizi descritti in precedenza vengono pagate dalla Società di Gestione.

La Società di Gestione, ricorrendo a detti vantaggi, ottempererà a tutti gli standard vigenti, normativi e di settore (spesso denominati anche soft dollar). In particolare, la Società di Gestione non accetterà alcun vantaggio, né concluderà accordi pertinenti l'ottenimento di tali vantaggi, qualora gli accordi in questione, a propria ragionevole discrezione, non si rivelino d'ausilio nel processo decisionale d'investimento. Il presupposto fondamentale è che la Società di Gestione assicuri sempre che le transazioni siano condotte alle migliori condizioni disponibili, tenendo conto del mercato di riferimento all'epoca delle transazioni per quanto attiene al loro tipo e volume, e che non siano concluse operazioni superflue per avere diritto ai suddetti vantaggi.

I beni e servizi ricevuti sulla base degli accordi soft dollar non includeranno viaggi, alloggio, intrattenimenti, beni e servizi amministrativi generici, attrezzature e apparecchiature generiche per ufficio, quote d'iscrizione, stipendi per dipendenti oppure pagamenti diretti in denaro.

Ripartizione delle provvigioni

La Società di Gestione può concludere accordi con broker selezionati, come indicato nella sezione precedente "Ordini di acquisto e di vendita per titoli e strumenti finanziari", nel cui ambito il broker avrà facoltà di trasmettere immediatamente o successivamente a terzi, che for-

niscano in seguito servizi di ricerca o di analisi alla Società di Gestione, quote del pagamento ricevuto in conformità al rispettivo accordo che la Società di Gestione corrisponde per l'acquisto o la vendita di valori patrimoniali. I servizi definiti dai cosiddetti "accordi di ripartizione delle provvigioni" saranno impiegati dalla Società di Gestione allo scopo di gestire il fondo di investimento. Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Società di Gestione si avvale di detti servizi esclusivamente nel rispetto delle condizioni fissate nel paragrafo "Ordini di acquisto e di vendita per titoli e strumenti finanziari".

Piani di accumulo regolari o piani di rimborso

In determinati paesi, in cui è autorizzato il collocamento pubblico del fondo, sono disponibili regolari piani di accumulo o di rimborso. Ulteriori informazioni in merito a tali piani sono disponibili in qualsiasi momento presso la Società di Gestione o presso i rispettivi uffici di collocamento con sede nei paesi di collocamento del fondo pertinente.

Liquidazione del fondo/ Modifiche del regolamento di gestione

La Società di Gestione può liquidare il fondo o modificare il regolamento di gestione in qualsiasi momento. Dettagli in merito sono disponibili nel regolamento di gestione

Imposte

Ai sensi dell'articolo 174-176 della Legge del 17 dicembre 2010, nel Granducato del Lussemburgo il patrimonio del fondo è attualmente soggetto ad un'imposta ("taxe d'abonnement") nella misura dello 0,05% o 0,01% annuo, pagabile trimestralmente sul patrimonio netto del fondo dichiarato a fine trimestre. L'aliquota fiscale applicabile in ogni singolo caso è indicata nella relativa sintesi.

In alcuni paesi in cui viene investito il patrimonio del fondo, i proventi del fondo possono essere soggetti alla ritenuta alla fonte. In tali casi né la banca depositaria né la Società di Gestione sono tenute ad acquisire la documentazione fiscale.

Il trattamento fiscale dei proventi del comparto per gli investitori dipende dalle norme fiscali applicabili al singolo investitore. Per informazioni sul carico impositivo per i singoli investitori (in particolare i soggetti fiscalmente non residenti) si consiglia di rivolgersi a un fiscalista.

Tassazione dei redditi da risparmio all'interno dell'UE (tassazione alla fonte UE)

Secondo quanto previsto dalla direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi all'interno dell'UE ("direttiva EUSD") entrata in vigore il 1 luglio 2005, non si può escludere che venga applicata dall'ufficio di pagamento lussemburghese una ritenuta alla fonte laddove vi siano distribuzioni di dividendi e rimborsi di quote di fondi e il beneficiario dei redditi sia una persona fisica residente in un altro stato UE. L'aliquota della ritenuta alla fonte per questi rimborsi e distribuzioni ammonta al 35% dal 1 luglio 2011.

In alternativa, la persona fisica interessata può autorizzare espressamente l'ufficio di pagamento

lussemburghese a rendere note le necessarie informazioni fiscali alle autorità competenti per la propria residenza fiscale, secondo il sistema di scambio delle informazioni previsto dalla direttiva.

È inoltre possibile optare per la trasmissione all'ufficio di pagamento lussemburghese di un certificato delle autorità competenti per la propria residenza fiscale che attesti l'esenzione dalla suddetta ritenuta alla fonte.

Mandato al soggetto incaricato dei pagamenti locale

In alcuni paesi di collocamento, gli investitori, tramite il modulo di sottoscrizione della quota, potranno nominare il proprio soggetto incaricato dei pagamenti locale come mandatario senza rappresentanza, consentendo così a quest'ultimo di inviare alla Società, in modo raggruppato e a proprio nome ma per conto dell'investitore, qualunque ordine di sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote ed eseguire tutte le procedure amministrative necessarie.

Limitazioni alle vendite

Le quote emesse dal fondo d'investimento possono essere offerte per l'acquisto o vendute solo nei paesi in cui tale offerta o tale vendita siano consentite. Il presente prospetto

non costituisce un'offerta pubblica di acquisto di quote del fondo d'investimento e non potrà essere utilizzato ai fini di detta offerta pubblica a meno che la Società di Gestione, o una terza parte da essa delegata, non abbia ricevuto autorizzazione in tal senso dalle autorità legislative locali e la Società di Gestione sia in possesso di tale autorizzazione.

Le informazioni e le quote del fondo d'investimento ivi citate non sono destinate al collocamento negli Stati Uniti d'America o presso cittadini statunitensi (con riferimento a cittadini degli Stati Uniti d'America o a persone ivi residenti, a società di persone o società di capitali costituite secondo le leggi degli Stati Uniti d'America o di uno stato federale, di un territorio o di un possedimento degli Stati Uniti). Di conseguenza, le quote non verranno offerte o vendute né negli Stati Uniti d'America né a oppure per conto di cittadini statunitensi. I successivi trasferimenti di quote negli Stati Uniti d'America o a cittadini statunitensi non sono consentiti.

Il presente prospetto non può essere diffuso negli Stati Uniti d'America. La distribuzione del presente prospetto e l'offerta di quote possono essere soggette a restrizioni anche presso altri ordinamenti giuridici.

Gli investitori da considerarsi "Restricted Person" (persone soggette a limitazioni) ai sensi della

norma statunitense numero 2790 del "National Association of Security Dealers in the United States" (NASD 2790), dovranno notificare immediatamente i loro investimenti nel fondo d'investimento della Società di Gestione.

Il presente prospetto può essere utilizzato ai fini del collocamento solo da persone che dispongono di espressa autorizzazione scritta da parte della Società di Gestione (concessa direttamente o indirettamente tramite gli uffici di collocamento autorizzati). La Società di Gestione non autorizza dichiarazioni o assicurazioni di terzi che non siano riportate nel presente prospetto o nei documenti.

I documenti sono disponibili al pubblico presso la sede legale della Società di Gestione.

LINGUA

Relativamente alle quote del fondo vendute agli investitori nel loro rispettivo paese, la Società di Gestione può dichiarare vincolanti, per se stessa e per il fondo, le traduzioni nelle lingue dei paesi in cui le quote sono ammesse al pubblico collocamento e tale dichiarazione sarà inserita nel prospetto specifico, relativamente al collocamento in alcuni paesi. Altrimenti, in caso di divergenze fra la versione in lingua inglese del prospetto e una sua traduzione, farà fede la versione in lingua inglese.

Profili dell'investitore

Profilo dell'investitore "orientato alla sicurezza"

Il fondo è concepito per l'investitore orientato alla sicurezza, che vuole ottenere una performance stabile a tassi di interesse relativamente bassi. È possibile che si verifichino lievi oscillazioni a breve termine, ma nel medio e lungo periodo non ci sono aspettative di perdite di capitale.

Profilo dell'investitore "orientato al rendimento"

Il fondo è concepito per l'investitore orientato al rendimento, che vuole ottenere un aumento del capitale tramite proventi da interessi ed eventuali capital gain. Alle aspettative di guadagno si contrappongono rischi moderati cor-

relati ad azioni, tassi e valute nonché limitati rischi di insolvenza, pertanto sono improbabili perdite di capitale nel medio e lungo periodo.

Profilo dell'investitore "orientato alla crescita"

Il fondo è concepito per l'investitore orientato alla crescita, le cui attese di ricavi siano superiori al livello dei tassi del mercato dei capitali e che desideri conseguire la crescita del capitale prevalentemente grazie a opportunità offerte da azioni e valute. Sicurezza e liquidità sono subordinate alle prospettive di guadagno. Ne conseguono rischi più elevati nel settore azionario, valutario e dei tassi, nonché rischi di solvibilità che possono comportare eventuali perdite di capitale.

Profilo dell'investitore "orientato al rischio"

Il fondo è concepito per l'investitore orientato al rischio, che ricerca forme d'investimento altamente remunerative al fine di ottimizzare in modo mirato le opportunità di guadagno e che a tale scopo accetta le inevitabili e talvolta forti oscillazioni di valore degli investimenti speculativi. Gli alti rischi derivanti dalle oscillazioni dei corsi e gli alti rischi di insolvenza rendono probabili temporanee perdite di valore; inoltre, alle elevate aspettative di guadagno e di propensione al rischio si contrappongono possibili forti perdite del capitale investito.

Performance

I rendimenti passati non sono garanzia di quelli futuri. Il rendimento e il valore dell'investimento

potranno aumentare o diminuire, pertanto gli investitori devono essere consapevoli che

potranno ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito.

DWS INDIA IN SINTESI

Obiettivo dell'investimento e politica d'investimento

L'obiettivo della politica d'investimento di DWS India è il conseguimento del massimo rendimento possibile in euro sul lungo periodo. A tal fine, almeno il 70% del patrimonio del fondo è investito in quote, certificati di quote, obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant, certificati di godimento, nonché in warrant azionari di emittenti con sede in India o di emittenti con sede fuori dall'India ma che conducono la loro attività principale in India. Inoltre il fondo sfrutterà in modo flessibile le opportunità offerte dai mercati delle opzioni e dei futures nell'ambito dei limiti d'investimento illustrati in dettaglio nell'articolo 4 B. del regolamento di gestione. In tal modo la Società di Gestione potrà utilizzare le opzioni e i contratti financial futures, avvalendosi della competenza specifica dei gestori del fondo, per ottimizzare la performance del fondo nell'interesse dei detentori di quote. Si potrà ricorrere ai credit default swap nella misura consentita dalla legge. Complessivamente fino al 30% del patrimonio del fondo (al netto delle liquidità) potrà essere investito in qualsiasi altro valore patrimoniale ammesso che non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo precedente.

In deroga ai limiti di investimento di cui all'articolo 4 B. (n) del regolamento di gestione circa l'utilizzo di derivati, alle restrizioni sugli investimenti si applicano le seguenti norme, attualmente applicabili in singoli paesi di collocamento: i derivati che corrispondono a posizioni short devono sempre avere un'adeguata copertura e possono essere utilizzati esclusivamente a fini di copertura. La copertura è limitata al 100% del valore sottostante a scopo di copertura. Invece, non si potrà investire più del 35% del valore delle quote del fondo in derivati che corrispondono a posizioni long e che non dispongono della relativa copertura.

Gestione dei rischi

L'approccio al Value-at-risk (VaR) relativo viene utilizzato per limitare il rischio di mercato all'interno del fondo.

Oltre che dalle norme contemplate nella sezione generale del prospetto, il rischio potenziale di mercato del fondo viene misurato utilizzando un portafoglio di riferimento che non contiene strumenti derivati.

Il portafoglio di riferimento è un portafoglio privo di qualsiasi effetto leva, derivante dall'uso degli strumenti derivati. Il portafoglio di riferimento corrispondente al fondo DWS India replica la performance del mercato azionario indiano in euro. La composizione dettagliata del patrimonio di riferimento può essere richiesta alla Società di Gestione.

Codice ISIN LU0068770873

Codice WKN 974 879

Valuta del fondo EUR

Data di emissione e di sottoscrizione iniziale 30.7.1996

Prezzo di emissione iniziale USD 250,00 (compresa commissione di sottoscrizione)

Calcolo del valore delle quote Tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo
Per giorno lavorativo bancario si intende qualsiasi giorno (escluso il sabato e la domenica) in cui le banche commerciali sono aperte e vengono eseguiti pagamenti.

Commissione di sottoscrizione (a carico del detentore di quote) Fino al 5%

Commissione di vendita differita (a carico del detentore di quote) Fino al 2,5%; attualmente 0%

Utilizzo dei proventi Reinvestimento


Compenso forfettario (a carico del fondo) Fino al 2% annuo (più la commissione di performance*)

Accettazione ordini Tutti gli ordini verranno eseguiti sulla base di un valore delle quote che non è noto. Gli ordini pervenuti alla Società di Gestione o agli uffici di pagamento entro le **ore 7:00 CET** di un giorno di valutazione vengono processati sulla base del valore delle quote di tale giorno di valutazione. Gli ordini ricevuti dopo le **ore 7:00 CET** vengono processati sulla base del valore delle quote del giorno di valutazione successivo.

Emissione di frazioni di quote Le quote del comparto possono essere emesse anche sotto forma di frazioni di quote fino a tre cifre decimali. Le frazioni di quote danno il diritto a partecipare a eventuali distribuzioni su base prorata.

* Inoltre la Società di Gestione riceverà dal fondo una commissione di performance di un quarto della differenza in eccesso tra il rendimento delle quote in circolazione e il rendimento dell'indice MSCI India 10/40. L'indice menzionato è un indice net return che rappresenta il rendimento delle azioni sui mercati emergenti indiani. Pertanto fornisce al fondo uno strumento di benchmark utile per finalità di confronto. La commissione di performance verrà calcolata giornalmente e regolata annualmente. La commissione di performance che dovesse risultare in base al confronto giornaliero verrà accantonata nel patrimonio del fondo. Se nel corso dell'esercizio fiscale la performance della quota dovesse scendere al di sotto della performance dell'indice si provvederà a utilizzare, sempre in base al confronto giornaliero, la commissione di performance accantonata durante l'esercizio fiscale corrispondente. A fine esercizio fiscale potrà essere prelevata la commissione di performance accantonata effettiva. La Società di Gestione percepirà comunque una commissione di performance, anche in caso di performance negativa del fondo, nel caso in cui il rendimento di quest'ultimo sia superiore a quello del benchmark. Non è necessario recuperare una performance negativa nel periodo di conteggio successivo.

DWS INDIA rispetto al benchmark Panoramica della performance



Performance calcolata secondo il metodo BVI, ossia senza considerare la commissione d'emissione. Le performance conseguite in passato non consentono di trarre alcuna previsione per il futuro.

Situazione al: 30 giugno 2011

DWS INDIA IN SINTESI (CONTINUA)

Valuta	Nell'acquisto, il controvalore sarà addebitato due giorni lavorativi bancari successivi all'emissione delle quote. L'accredito del controvalore avrà luogo due giorni lavorativi bancari dopo il rimborso delle quote.
Data di scadenza	A tempo indeterminato
Garanzia	No
Taxe d'abonnement (a carico del fondo)	0,05% annuo
Profilo dell'investitore	Orientato al rischio
Data di pubblicazione del deposito del regolamento di gestione nel Mémorial	
Sezione generale	16.1.2012
Sezione specifica	16.1.2012
Entrata in vigore del regolamento di gestione	
Sezione generale	1.12.2011
Sezione specifica	1.12.2011

Per la sua composizione e per le tecniche impiegate nella gestione, il fondo d'investimento presenta **una volatilità sensibilmente elevata**, ossia il valore della quota può essere soggetto a **oscillazioni notevoli sia in positivo** sia in negativo **oscillazione**, anche nel breve periodo. **Pertanto il fondo è idoneo solo per investitori esperti, che conoscono le opportunità e i rischi connessi agli investimenti volatili e che sono inoltre in grado di accettare temporaneamente forti perdite.**

Avviso

Il fondo potrà acquistare quote di fondi d'investimento chiusi registrati negli stati membri dell'UE, negli Stati Uniti, Canada, Hong Kong o Giappone. Il fondo potrà investire fino al 25% del proprio patrimonio netto, compatibilmente con la politica d'investimento, in fondi d'investimento chiusi costituiti ai sensi di altre legislazioni, purché le società di gestione, le banche depositarie e le società di revisione di tali fondi siano istituzioni con rating elevato. Tuttavia, non potrà investire oltre il 10% del patrimonio del fondo in fondi d'investimento chiusi registrati nell'ambito di una singola legislazione.

Complessivamente il fondo potrà investire fino al 100% del proprio patrimonio tramite DB Fund (Mauritius) Ltd. ("DBF"), una società affiliata con sede a Mauritius. Gli obiettivi di investimento e i limiti di investimento del fondo si applicheranno anche a DBF. Gli investimenti in India possono essere gestiti tramite DBF al fine di ottenere il maggiore beneficio possibile dalla convenzione sulla doppia imposizione tra India e Mauritius.

Ulteriori dettagli in merito sono disponibili nella sezione specifica del regolamento di gestione.

Investimento in quote di fondi target

L'investimento in fondi target può comportare la duplicazione dei costi e, in particolare, commissioni di gestione duplicate poiché le commissioni risulteranno sia a livello del fondo, sia a livello del fondo target.

In caso di acquisto di quote di fondi, gestite direttamente o indirettamente dalla Società di Gestione stessa o da un'altra società collegata alla Società di Gestione da gestione o controllo comuni, ovvero da una sostanziale partecipazione diretta o indiretta di più del 10% del capitale o dei diritti di voto ("fondi collegati"), al fondo si potrà addebitare solo un compenso forfettario ridotto, fino allo 0,25%, in base all'entità degli investimenti suddetti.

Lo stesso varrà in riferimento alla commissione di gestione, qualora non si applichi alcun compenso forfettario a favore del fondo.

Se la Società di Gestione investe in quote di fondi collegati, che presentano un compenso forfettario minore rispetto a quello del fondo, la Società d'investimento potrà addebitare al fondo la differenza fra il compenso forfettario del fondo e il compenso forfettario del fondo collegato invece del compenso forfettario ridotto (fino allo 0,25%) relativo alle quote d'investimento acquistate.

Lo stesso varrà in riferimento alla commissione di gestione, qualora non si applichi alcun com-

penso forfettario a favore del fondo e/o del fondo collegato.

Per l'acquisto di quote d'investimento per il fondo, nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale verrà pubblicato l'importo delle commissioni di sottoscrizione e di vendita differita applicate al fondo nel periodo di riferimento per l'acquisto e il rimborso di quote di fondi target nazionali ed esteri. In caso di acquisto di fondi collegati, la Società di Gestione o l'altra società non potrà applicare alcuna commissione di sottoscrizione o di vendita differita. Inoltre, nelle relazioni della Società di Gestione viene resa nota la commissione di gestione per quote d'investimento applicata al fondo dalla Società di Gestione stessa, da un'altra società di gestione, da una società d'investimento per quote a capitale variabile o da un'altra società alla quale la Società di Gestione sia collegata in virtù di una partecipazione indiretta o diretta sostanziale di oltre il 10% del capitale o dei diritti di voto, o da un'altra società d'investimento estera, compresa la sua società di gestione.

Esercizio fiscale/Bilancio annuale

L'esercizio fiscale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Borse e mercati

La Società di Gestione può autorizzare la quotazione delle quote del fondo in una borsa o la

loro negoziazione su mercati autorizzati; attualmente la Società di Gestione non si avvale di tale possibilità.

La Società di Gestione è consapevole del fatto che, senza il proprio consenso, a partire dalla data di stesura del presente prospetto, le quote del fondo vengono negoziate o quotate sulle seguenti borse e mercati.

- Berlin Stock Exchange (Börse Berlin)
- Düsseldorf Stock Exchange (Börse Düsseldorf)
- Hamburg Stock Exchange (Börse Hamburg)
- Munich Stock Exchange (Börse München)
- Frankfurt Stock Exchange (Börse Frankfurt)
- Stuttgart Stock Exchange (Börse Stuttgart)

Non si può escludere la possibilità che questo tipo di negoziazione venga sospeso entro breve termine o che le quote del fondo vengano introdotte o negoziate su altri mercati, anche nel breve periodo. La Società di Gestione non è a conoscenza di tale evenienza.

Il prezzo di mercato sottostante alle contrattazioni di borsa o alle negoziazioni su altri mercati non è determinato unicamente dal valore del patrimonio detenuto dal fondo, ma anche dalla domanda e dall'offerta. Pertanto il prezzo di mercato può variare rispetto al valore calcolato della quota.

B. Regolamento di gestione – Sezione generale

Il seguente regolamento di gestione definisce i diritti e i doveri della Società di Gestione, della banca depositaria e dei detentori di quote con riferimento al fondo.

Articolo 1 Il fondo

1. Il fondo è un fondo d'investimento giuridicamente non autonomo (fonds commun de placement) costituito da titoli e da altri valori patrimoniali ("patrimonio del fondo") e gestito in base al principio della diversificazione del rischio per conto congiunto degli investitori ("detentori di quote"). I detentori di quote partecipano al patrimonio del fondo in proporzione al numero di quote detenute. I valori patrimoniali che costituiscono il patrimonio del fondo sono sostanzialmente detenuti dalla banca depositaria.
2. I diritti e doveri reciproci dei detentori di quote, della Società di Gestione e della banca depositaria sono definiti nel presente regolamento di gestione, la cui versione valida, unitamente alle relative modifiche, è depositata presso la cancelleria del tribunale distrettuale di Lussemburgo e la cui nota di deposito è pubblicata nel Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, la Gazzetta Ufficiale del Granducato del Lussemburgo ("Mémorial"). Acquistando una quota, il detentore di quote accetta il regolamento di gestione e le relative modifiche approvate.

Articolo 2 La Società di Gestione

1. La Società di Gestione del fondo è DWS Investment S.A., una società per azioni di diritto lussemburghese avente sede legale in Lussemburgo. La Società di Gestione è stata fondata il 15 aprile 1987 ed è rappresentata dal suo Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può affidare la gestione quotidiana a uno o più dei suoi membri e/o dipendenti della Società di Gestione.
2. La Società di Gestione amministra il fondo a proprio nome, ma unicamente nell'interesse e per conto congiunto dei detentori di quote. I suoi poteri amministrativi comprendono in particolare l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione, la conversione e l'accettazione di titoli e di altri valori patrimoniali, nonché l'esercizio di tutti i diritti connessi, direttamente o indirettamente, con il patrimonio del fondo.
3. La Società di Gestione può, sotto la propria responsabilità e controllo, nonché a proprie spese, nominare un gestore del fondo.
4. La Società di Gestione può, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, nominare consulenti di investimento e avvalersi della consulenza di un comitato consultivo d'investimento.

Articolo 3 La banca depositaria

1. La Società di Gestione nomina la banca depositaria. I diritti e i doveri della banca depositaria sono regolati dalla Legge del 17 dicembre 2010, dal presente regolamento di gestione e dal contratto con la banca depositaria. La banca depositaria è incaricata, in particolare, della

custodia dei valori patrimoniali del fondo, e opera nell'interesse dei detentori di quote.

2. La banca depositaria custodisce tutti i titoli e gli altri valori patrimoniali del fondo in conti e depositi separati, di cui si potrà disporre solo conformemente alle disposizioni del presente regolamento di gestione. La banca depositaria può, sotto la propria responsabilità, affidare i titoli e i valori patrimoniali del fondo alla custodia di altre banche o di soggetti preposti alla raccolta di titoli.
3. La banca depositaria e la Società di Gestione sono autorizzate a recedere dall'affidamento dell'incarico di banca depositaria in qualsiasi momento, con preavviso scritto di tre mesi. Tale recesso sarà valido solo se la Società di Gestione, sentite le autorità di vigilanza competenti, avrà nominato un'altra banca depositaria e questa avrà assunto le responsabilità e le funzioni di banca depositaria; fino ad allora la banca depositaria in carica continuerà ad adempiere appieno alle proprie responsabilità e alle proprie funzioni di banca depositaria a tutela degli interessi dei detentori di quote.
4. La banca depositaria sarà vincolata alle istruzioni della Società di Gestione, a condizione che tali istruzioni non violino la legge, il regolamento di gestione o il prospetto.

Articolo 4 Indicazioni generali sulla politica d'investimento

A. Investimenti

- a) Il fondo può investire il proprio patrimonio in titoli e in strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione o negoziati su un mercato regolamentato.
- b) Il fondo può investire il proprio patrimonio in titoli e in strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato in uno stato membro dell'Unione europea, che sia riconosciuto, aperto al pubblico e che operi regolarmente.
- c) Il fondo può investire il proprio patrimonio in titoli e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione in una borsa valori di uno stato non aderente all'Unione europea o qui negoziati su un altro mercato regolamentato, che sia riconosciuto, aperto al pubblico, che operi regolarmente e che sia ubicato prevalentemente in Europa, Asia, America o Africa.
- d) Il fondo può investire il proprio patrimonio in titoli e strumenti del mercato monetario di nuove emissioni, a condizione che
 - le condizioni di emissione prevedano l'obbligo di richiedere la quotazione ufficiale in una borsa o in un altro mercato regolamentato, che sia riconosciuto, aperto al pubblico, che operi regolarmente, che sia ubicato prevalentemente in Europa, Asia, America o Africa e che
 - l'ammissione sia autorizzata entro e non oltre un anno dall'emissione.
- e) Il fondo può investire il proprio patrimo-

nio in quote di organismi d'investimento collettivo in titoli ai sensi della direttiva UE 2009/65/CE e/o di altri organismi d'investimento collettivo ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva UE 2009/65/CE, con sede in uno stato membro dell'Unione europea o in uno stato terzo, a condizione che

- questi altri organismi d'investimento collettivo siano autorizzati in base a una legislazione che preveda che siano soggetti a un controllo prudenziale considerato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier equivalente a quello previsto dalla legislazione comunitaria (attualmente Stati Uniti d'America, Svizzera, Giappone, Hong Kong e Canada) e la cooperazione fra le autorità sia sufficientemente garantita;
- il livello di protezione dei detentori di quote in altri organismi d'investimento collettivo sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di organismi d'investimento collettivo in titoli e in particolare che le norme per la custodia separata del patrimonio del fondo, l'accensione e la concessione di crediti, le vendite allo scoperto di titoli e di strumenti del mercato monetario corrispondano ai requisiti previsti dalla direttiva UE 2009/65/CE;

- le operazioni degli altri organismi d'investimento collettivo siano contenute nelle relazioni semestrali e nei rendiconti annuali al fine di consentire una valutazione delle attività e delle passività, dei proventi e delle transazioni relativi al periodo di riferimento;
- non più del 10% del patrimonio degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari o di altri organismi d'investimento collettivo di cui è prevista l'acquisizione possa, in conformità alle proprie Condizioni Contrattuali o al proprio statuto, essere complessivamente investito in quote di altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari o altri organismo d'investimento collettivo.
- f) Il fondo può investire il proprio patrimonio in depositi presso istituti di credito rimborsabili su richiesta o con diritto di prelievo che abbiano una scadenza non superiore a dodici mesi, a condizione che il relativo istituto di credito abbia la propria sede legale in uno stato membro dell'Unione europea o, nel caso la sede legale dell'istituto di credito sia in uno stato non membro dell'Unione europea, a condizione che sia soggetto a norme prudenziali considerate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria.
- g) Il fondo può investire il proprio patrimonio in strumenti finanziari derivati ("derivati"), compresi strumenti equivalenti che danno luogo ad un regolamento in contanti, negoziati su uno dei mercati menzionati alle lettere a), b) e c) e/o strumenti finanziari deri-

vati, non quotati in borsa ("derivati OTC"), a condizione che

- i valori sottostanti siano strumenti conformi al presente paragrafo o indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute previsti dalla politica d'investimento;
 - la controparte delle transazioni con derivati OTC siano istituti soggetti a controllo prudenziale e appartengano alle categorie approvate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier; e
 - i derivati OTC siano quotidianamente soggetti ad una valutazione affidabile e verificabile e che possano essere venduti, liquidati o compensati in qualsiasi momento per iniziativa del fondo con un'operazione di segno opposto al corrente valore corrente.
- h) Il fondo può investire il proprio patrimonio in strumenti del mercato monetario che non sono negoziati su un mercato regolamentato e che vengono normalmente negoziati sul mercato monetario, che siano liquidi e abbiano un valore determinabile accuratamente in qualunque momento, a condizione che l'emissione o l'emittente stessi di tali strumenti siano soggetti alla normativa relativa alla protezione dei depositi e degli investitori e a condizione che tali strumenti siano
- emessi o garantiti da enti statali, regionali o locali oppure dalla banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro dell'Unione europea oppure, nel caso di Stati federali, da uno Stato della federazione o da un organismo internazionale a carattere pubblico, a cui aderisca almeno uno Stato membro dell'Unione europea; oppure
 - emessi da una società i cui titoli siano negoziati in uno dei mercati regolamentati citati alle summenzionate lettere a), b) e c); oppure
 - emessi o garantiti da un istituto sottoposto a vigilanza riconosciuta equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria, o da un'istituzione che sia soggetta a norme prudenziali considerate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier severe almeno quanto quelle stabilite dalla legislazione comunitaria e rispettoso di tali norme; oppure
 - emessi da altri emittenti appartenenti a una delle categorie approvate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, a condizione che gli investimenti in questi strumenti vengano effettuati nel rispetto delle norme per la protezione degli investitori, equivalenti alle norme riportate qui al primo, secondo o terzo comma, e a condizione che gli emittenti siano società con un capitale proprio di almeno 10 milioni di euro, che

redigano e pubblichino il proprio bilancio ai sensi della IV direttiva 78/660/CEE, o siano soggetti di diritto che finanzino un gruppo di società composto da una o più aziende quotate in borsa, o soggetti di diritto la cui attività sia orientata a piazzare sul mercato passività sotto forma di valori mobiliari, a condizione che dispongano di linee di credito a garanzia di solvibilità.

i) In deroga al principio di ripartizione del rischio, il fondo può investire anche fino al 100% del proprio patrimonio in titoli e strumenti del mercato monetario di diverse emissioni, emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione europea, dai suoi enti territoriali, da uno stato membro dell'OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione europea, a condizione che il fondo investa in titoli di almeno sei differenti emissioni e i titoli di una stessa emissione non costituiscano più del 30% del patrimonio del fondo.

j) Il fondo non è autorizzato a investire il proprio patrimonio in metalli preziosi o in certificati relativi.

B. Limiti di investimento

- a) Il fondo non potrà investire più del 10% del proprio patrimonio netto in titoli o strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente.
- b) Il fondo non potrà investire più del 20% del proprio patrimonio netto in depositi di un medesimo organismo.
- c) Qualora la controparte delle operazioni con derivati OTC sia un istituto di credito ai sensi del paragrafo A, lettera f), il rischio di insolvenza della controparte non dovrà superare il 10% del patrimonio netto del fondo. Negli altri casi, il limite massimo è pari al 5% del patrimonio netto del fondo.
- d) Il valore complessivo dei titoli e degli strumenti del mercato monetario di emittenti in cui un fondo investe oltre il 5% del proprio patrimonio netto non deve superare il 40% del patrimonio netto del fondo.

Questo limite non troverà applicazione per i depositi e le operazioni con derivati OTC concluse con istituti finanziari soggetti a controllo prudenziale.

In deroga ai limiti di cui al paragrafo B, lettere a), b) e c), il fondo non può investire più del 20% del proprio patrimonio netto combinando

- valori mobiliari o strumenti del mercato monetario e/o
- depositi effettuati e/o
- esposizione derivanti da transazioni in derivati OTC acquisite da una singola entità.

e) Il massimale del 10% di cui al paragrafo B, lettera a) viene elevato al 35% e il limite di cui al paragrafo B, lettera d) decade qualora i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da

- uno Stato membro dell'Unione europea o dai relativi enti locali, oppure
- uno Stato non membro dell'Unione europea, oppure
- organismi internazionali a carattere pubblico ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell'Unione europea.

f) Il massimale del 10% di cui al paragrafo B, lettera a) viene elevato al 25% e il limite di cui al paragrafo B, lettera d) decade a condizione che i titoli obbligazionari

- siano emessi da un istituto di credito che abbia sede in uno stato membro dell'Unione europea, che sia soggetto a uno specifico controllo pubblico ai sensi di legge volto alla tutela dei titolari di detti titoli obbligazionari e
- i proventi dall'emissione di detti titoli obbligazionari vengano investiti ai sensi di legge in valori patrimoniali tali da coprire le passività derivanti nel corso della durata complessiva degli stessi titoli e

- in caso di insolvenza dell'emittente, i suddetti valori patrimoniali vengano utilizzati in via prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi in scadenza.

Qualora il fondo investa oltre il 5% del proprio patrimonio in titoli obbligazionari di un medesimo emittente, il valore complessivo dell'investimento non dovrà superare l'80% del patrimonio netto del fondo.

g) I limiti di cui al paragrafo B, lettere a), b), c), d), e) e f) non sono cumulativi. Di conseguenza gli investimenti in titoli o strumenti del mercato monetario di un medesimo organismo, in depositi presso lo stesso oppure in suoi derivati non dovranno mai superare complessivamente il 35% del patrimonio netto del fondo.

Il fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo di società.

Ai fini del calcolo dei limiti di investimento indicati nel presente articolo, le società appartenenti ad uno stesso gruppo in considerazione della redazione di un bilancio consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE o delle norme internazionalmente riconosciute in materia di bilancio, sono da considerarsi come un unico emittente.

h) Il fondo non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in titoli e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui al paragrafo A.

- i) Il fondo non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in quote di altri organismi d'investimento collettivo in titoli e/o organismi d'investimento collettivo ai sensi del paragrafo A, lettera e).

Nel caso di investimenti in quote di un altro organismo d'investimento collettivo in titoli e/o altri organismi d'investimento collettivo, non si terrà conto dei titoli d'investimento del relativo organismo d'investimento collettivo in titoli o altri organismi d'investimento collettivo in riferimento ai massimali d'investimento cui al comma B, lettere a), b), c), d), e) e f).

- j) Qualora l'ammissione a uno dei mercati di cui al paragrafo A, lettere a), b) o c) non avvenga entro un anno dall'emissione, questi strumenti verranno considerati come valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non quotati e dovranno essere considerati nel calcolo del limite d'investimento ivi indicato.

- k) La Società di Gestione non può acquistare, per nessuno dei fondi di investimento sotto la propria gestione che rientrano nell'ambito di applicazione della Parte I della Legge del 17 dicembre 2010, o della direttiva UE 2009/65/CE, un numero di azioni che dia diritto al voto in misura tale da consentire di esercitare un'influenza rilevante sulla gestione dell'emittente.

Il fondo non può acquistare più del

- 10% di azioni senza diritto di voto di un medesimo emittente;
- 10% di titoli obbligazionari di un medesimo emittente;
- 25% di azioni di un medesimo fondo;
- 10% di strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente.

I limiti d'investimento di cui al secondo, terzo e quarto capoverso non saranno applicati se, al momento dell'acquisizione, non sarà possibile determinare l'importo lordo dei titoli obbligazionari o degli strumenti del mercato monetario, nonché l'importo netto delle quote emesse.

- l) I limiti d'investimento di cui alla lettera k) non si applicano in caso di:
- valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione europea o dai relativi enti territoriali pubblici;
 - valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato non membro dell'Unione europea;
 - valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali a carattere pubblico dei quali faccia parte almeno uno stato membro dell'Unione europea;

- azioni detenute dal fondo in titoli sul capitale di una società con sede in uno stato non membro dell'Unione europea, la quale investa gran parte del proprio patrimonio in titoli di emittenti dello stesso stato, se questo tipo di partecipazione rappresenta per il fondo l'unica possibilità prevista dalla legislazione di detto stato per investimenti in titoli di emittenti dello stato stesso. Questa eccezione potrà essere applicata unicamente a condizione che la strategia d'investimento della società avente sede in detto stato non membro dell'Unione europea rispetti i limiti di cui al paragrafo B, lettere a), b), c), d), e), f) e g), l) e k). In caso di non rispetto di tali limiti, viene applicato l'articolo 49 della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo;

- azioni detenute da una o più società d'investimento nel capitale di società controllate, la cui attività consiste esclusivamente in servizi di gestione, consulenza o marketing nell'ambito del rimborso di quote su richiesta dei detentori di quote nello stato in cui la controllata ha sede e per conto di detta/dette società d'investimento.

- m) Fermi restando i limiti d'investimento di cui al paragrafo B, lettere k) e l), quando l'obiettivo della politica d'investimento è riprodurre un determinato indice, i massimali per investimenti in quote e/o titoli di credito di un medesimo emittente di cui al paragrafo B, lettere a), b), c), d), e) e f) sono del 20%. Le condizioni necessarie sono che

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- l'indice rappresenti un riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce;
- l'indice sia pubblicato in modo adeguato.

Il limite fissato è del 35%, a condizione che sia giustificato da straordinarie condizioni di mercato e, in particolare, che si faccia riferimento a mercati regolamentati in cui determinati valori mobiliari o strumenti del mercato monetario abbiano posizioni fortemente dominanti. Un investimento con questi massimali è possibile solo nel caso di un singolo emittente.

- n) Il rischio generale connesso ai derivati non deve superare il valore netto complessivo del fondo. Nella valutazione del rischio vengono presi in considerazione il prezzo di mercato degli strumenti sottostanti, il rischio di insolvenza della controparte, le future fluttuazioni del mercato e il termine di liquidazione delle posizioni.

Nell'ambito della propria strategia d'investimento il fondo può investire il proprio patrimonio in derivati rispettando i limiti di cui al paragrafo B, lettera g), a condizione che il rischio generale degli strumenti sot-

tostanti non ecceda i limiti d'investimento di cui al paragrafo B, lettere a), b), c), d), e) e f).

Qualora il fondo investa il proprio patrimonio in derivati indicizzati, tali investimenti non saranno sottoposti ai limiti d'investimento di cui al paragrafo B, lettere a), b), c), d), e) e f).

Qualora un derivato sia incorporato in un titolo o strumento del mercato monetario, questo sarà soggetto al rispetto dei limiti d'investimento.

- o) Ogni fondo può investire fino al 49% del proprio patrimonio in liquidità. Sono previsti casi eccezionali in cui il fondo sarà autorizzato a detenere temporaneamente più del 49% del proprio patrimonio in liquidità, esclusivamente nell'interesse dei detentori di quote.

C. Eccezione ai limiti d'investimento

- a) Il fondo non è tenuto a rispettare i limiti d'investimento nell'ambito dell'esercizio dei diritti di opzione legati a titoli o strumenti del mercato monetario detenuti dal patrimonio del fondo.
- b) Il fondo può operare in deroga ai limiti d'investimento definiti, pur nel rispetto dei criteri di diversificazione del rischio, per un periodo pari a sei mesi dalla data di autorizzazione.

D. Prestiti

Né la Società né la banca depositaria possono contrarre prestiti per conto del fondo. Il fondo può tuttavia acquistare valuta estera tramite prestiti back-to-back.

In deroga al precedente paragrafo, il fondo può assumere prestiti fino al 10% del proprio patrimonio, purché si tratti di prestiti a breve termine.

Né la Società di Gestione né la banca depositaria possono concedere prestiti o presentare garanzie a favore di terzi per conto del fondo.

Questa disposizione non si applica all'acquisto di titoli, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari non ancora interamente pagati.

E. Vendite allo scoperto

Né la Società di Gestione, né le banche depositarie che agiscono per conto di un fondo d'investimento sono autorizzate a effettuare vendite allo scoperto di titoli, strumenti del mercato monetario o di altri strumenti finanziari di cui al paragrafo A, lettere e), g) e h).

F. Oneri

Il patrimonio del fondo potrà essere dato in pegno, costituito in garanzia, ceduto ovvero trasferito o gravato in altro modo solo se richiesto da una borsa valori o da un mercato regolamentato o in virtù di condizioni o adempimenti contrattuali o di altro genere.

G. Operazioni di prestito in titoli e contratti di pronti contro termine

a) Tramite un sistema standardizzato, la Società di Gestione è autorizzata a concedere in prestito a terzi titoli del fondo; tali operazioni possono essere eseguite solo da centri di compensazione riconosciuti come Euroclear o Clearstream o da altri centri di compensazione riconosciuti a livello nazionale oppure tramite istituti finanziari con buona solvibilità e specializzati in questo tipo di attività. Tali operazioni devono essere effettuate in conformità alla circolare CSSF 08/356 a una circolare che la integra o sostituisce.

Prestito sintetico in titoli

A integrazione delle suddette norme sul prestito in titoli, il prestito in titoli può essere effettuato anche in forma sintetica ("prestito sintetico in titoli"). Si ha un prestito sintetico in titoli quando un titolo che fa parte di un fondo viene venduto a una controparte al prezzo attuale di mercato. La vendita viene effettuata a condizione che il fondo acquisti contemporaneamente dalla controparte un'opzione garantita per iscritto senza alcuna leva che autorizza tale fondo ad esigere in futuro la consegna di titoli di tipo, qualità e quantità corrispondenti a quelli venduti. Il prezzo dell'opzione ("prezzo dell'opzione") corrisponde al prezzo attuale di mercato della vendita dei titoli al netto della (a) tasso sui prestiti in titoli, dei (b) ricavi (ad esempio dividendi, pagamenti di interessi, corporate action) sui titoli che in caso di esercizio dell'opzione possono essere reclamati, e dei (c) costi di esercizio associati all'opzione. L'esercizio dell'opzione ha luogo nel corso di validità del prezzo di esercizio. Se nel corso di validità dell'opzione il titolo che sta alla base del prestito sintetico viene venduto a motivo della modifica della strategia d'investimento, questa operazione può realizzarsi mediante la vendita dell'opzione al prezzo prevalente di mercato al netto dei costi di esercizio.

b) Il fondo può saltuariamente acquistare o vendere titoli nell'ambito di contratti di pronti contro termine. La controparte deve essere un istituto finanziario con rating elevato specializzato in queste operazioni. Per il periodo di durata del contratto di pronti contro termine, il fondo non può vendere i titoli oggetto del contratto. L'ambito delle operazioni di pronti contro termine verrà mantenuto sempre ad un livello che consenta al fondo di far fronte in ogni momento ai propri obblighi di rimborso

Articolo 5 Calcolo del valore della quota

1. Il valore di una quota è denominato nella valuta fissata per il fondo ("valuta del fondo"). Tale valuta è calcolata per il fondo ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo ("giorno di valutazione"), salvo diverse disposizioni riportate nella sezione specifica.

Il valore di una quota viene calcolato dividendo il patrimonio netto del fondo per il

numero delle quote del fondo in circolazione nel giorno di valutazione. Il patrimonio netto del fondo viene calcolato in base ai seguenti criteri:

a) i titoli o gli strumenti del mercato monetario quotati in una borsa valori vengono valutati all'ultimo corso disponibile;

b) i titoli o gli strumenti del mercato monetario, non quotati in una borsa valori ma negoziati in un altro mercato organizzato dei titoli, si basano su una quotazione che non sia né inferiore al corso denaro né superiore al corso lettera al momento della valutazione e che la Società di Gestione ritiene essere un prezzo di mercato adeguato;

c) qualora i corsi non siano rappresentativi del valore di mercato o laddove per titoli o strumenti del mercato monetario diversi da quelli citati ai precedenti punti a) e b) non possa essere stabilito alcun corso, il valore di tali titoli o strumenti del mercato monetario verrà stimato, come per tutti gli altri valori patrimoniali, al valore commerciale corrente determinato dalla Società di Gestione in buona fede e secondo criteri di valutazione generalmente riconosciuti e controllabili dalle società di revisione;

d) le liquidità saranno valutate al valore nominale maggiorato degli interessi;

e) i depositi a termine possono essere valutati al tasso di rendimento se, tra Società di gestione e banca depositaria è stato stipulato un contratto che prevede la possibilità di estinzione in qualsiasi momento dei depositi e che il tasso di rendimento corrisponda al valore di realizzo;

f) tutti i valori patrimoniali denominati in una valuta diversa da quella del fondo vengono convertiti nella valuta di riferimento del fondo all'ultimo corso medio di valuta;

g) La determinazione del prezzo dei derivati impiegati dal fondo verrà regolarmente effettuata dalla società di revisione e sarà soggetta a sistematica verifica. I criteri definiti per la determinazione del prezzo dei derivati saranno validi per il periodo di durata dei singoli derivati;

h) i credit default swap saranno valutati, prendendo a riferimento convenzioni di mercato standardizzate, secondo il valore attuale dei loro flussi di capitale futuri considerato il relativo rischio d'insolvenza. Per gli swap su tassi d'interesse verrà fornita una valutazione in base al loro valore di mercato, stabilito prendendo a riferimento la relativa curva dei rendimenti. Gli altri swap verranno valutati secondo il valore di mercato adeguato stabilito in buona fede secondo le procedure disposte dalla Società di Gestione e riconosciute dalla società di revisione del fondo.

i) Le quote di fondi target contenute nel fondo verranno valutate all'ultimo prezzo di rimborso stabilito e disponibile.

2. Per il fondo viene tenuto un conto a compensazione degli utili.

3. In caso di consistenti richieste di rimborso che non possano essere soddisfatte con le liquidità e le assunzioni di credito ammesse per il fondo, la Società di Gestione può determinare il valore della quota in base ai corsi del giorno di valutazione in cui essa effettua le operazioni di vendita di titoli necessarie per il fondo; lo stesso dicasi in caso di richieste di sottoscrizioni presentate contestualmente.

Articolo 6 Sospensione del calcolo del valore della quota

La Società di Gestione è autorizzata a sospendere provvisoriamente il calcolo del valore della quota in presenza di circostanze tali da rendere necessaria tale sospensione e se tale decisione è giustificata nell'interesse dei detentori di quote, in particolare:

– per tutto il tempo in cui una borsa valori o un altro mercato regolamentato in cui è negoziata una parte sostanziale dei titoli e degli strumenti del mercato monetario del fondo siano chiusi (salvo per i giorni di chiusura abituale come fine settimana o festività) oppure quando gli scambi in tale borsa valori o nel corrispondente mercato regolamentato siano soggetti a restrizioni o sospesi;

– in situazioni di necessità, quando la Società di Gestione non possa disporre del patrimonio del fondo o trasferire liberamente il controvalore delle operazioni di acquisto o di vendita oppure sia impossibilitata a eseguire regolarmente il calcolo del valore della quota;

Gli investitori che abbiano chiesto il rimborso delle quote verranno informati immediatamente della sospensione del calcolo del valore della quota e del termine di tale sospensione. Al ripristino del calcolo, agli investitori verrà riconosciuto il prezzo di rimborso corrente.

La sospensione del calcolo della quota verrà pubblicata su un quotidiano lussemburghese.

Articolo 7 Emissione e rimborso di quote del fondo

1. Tutte le quote del fondo hanno pari diritti. Le quote del fondo sono rappresentate da certificati globali. Salvo diverse disposizioni nella sezione specifica del regolamento di gestione, non sussiste il diritto all'emissione di certificati fisici rappresentativi delle quote.

2. L'emissione e il rimborso delle quote avvengono presso la Società di Gestione o presso qualsiasi ufficio di pagamento.

3. La Società di Gestione può riacquistare le quote unilateralmente dietro pagamento del prezzo di rimborso, qualora lo ritenga necessario nell'interesse di tutti i detentori di quote o a tutela della Società di Gestione o del fondo.

Articolo 8 Limiti all'emissione di quote

1. A propria discrezione la Società di Gestione potrà in qualsiasi momento rifiutare una richie-

sta di sottoscrizione o limitare, sospendere provvisoriamente o definitivamente l'emissione di quote oppure riacquistare le quote dietro pagamento del prezzo di rimborso, qualora sia necessario nell'interesse dei detentori di quote, nell'interesse pubblico, a tutela del fondo o dei detentori di quote.

In tal caso la Società di Gestione, o l'ufficio di pagamento, provvederà immediatamente alla restituzione dei pagamenti pervenuti per richieste di sottoscrizione non ancora evase.

2. La sospensione dell'emissione di quote verrà pubblicata su un quotidiano lussemburghese ed eventualmente nei paesi di collocamento.

Articolo 9 Limiti al riscatto di quote

1. La Società di Gestione è autorizzata a sospendere provvisoriamente il rimborso di quote in presenza di circostanze eccezionali tali da rendere necessaria tale sospensione e se tale decisione è giustificata nell'interesse dei detentori di quote.
2. La Società di Gestione, previa autorizzazione della banca depositaria, potrà evadere consistenti richieste di rimborso solo dopo aver tempestivamente liquidato i valori patrimoniali corrispondenti del fondo.
3. La Società di Gestione o l'ufficio di pagamento sono tenuti ad effettuare il pagamento solo se non esistono disposizioni di legge, ad esempio norme di diritto valutario o altre circostanze su cui la Società di Gestione o l'ufficio di pagamento non hanno potere di intervento, che vietino il trasferimento del prezzo di rimborso nel paese del richiedente.
4. La sospensione del rimborso di quote verrà pubblicata su un quotidiano lussemburghese ed eventualmente nei paesi di collocamento.

Articolo 10 Verifica contabile

Il bilancio annuale del fondo è sottoposto alla verifica di un revisore dei conti nominato dalla Società di Gestione.

Articolo 11 Utilizzo dei proventi

1. La Società di Gestione decide se distribuire o reinvestire i proventi. In caso di distribuzione, la Società di Gestione decide anche se e in che misura avrà luogo la distribuzione. Per la distribuzione dei dividendi si potranno utilizzare i proventi ordinari netti e gli utili da capitale realizzati. Inoltre potranno essere distribuiti anche gli aumenti di valore non realizzati, gli utili da capitale degli esercizi precedenti e gli altri attivi, a patto che il patrimonio netto del fondo non scenda al di sotto dell'ammontare minimo previsto dall'articolo 23 della Legge del 17 dicembre 2010. Le distribuzioni verranno corrisposte sulle quote emesse alla data della distribuzione. Le distribuzioni potranno essere effettuate interamente o parzialmente in forma di quote gratuite. Eventuali frazioni residue potranno essere pagate in contanti o accreditate. I proventi non riscossi entro il termine fissato nell'articolo 16 andranno prescritti a beneficio del fondo.

2. Per ogni fondo la Società di Gestione può decidere di pagare acconti su dividendi secondo quanto previsto dalla legge.

Articolo 12 Modifiche al regolamento di gestione

1. La Società di Gestione, con il consenso della banca depositaria, può modificare del tutto o in parte il regolamento di gestione in qualsiasi momento.
2. Salvo diverse disposizioni, le modifiche al regolamento di gestione vengono depositate ed entrano in vigore immediatamente dopo il deposito.

Articolo 13 Pubblicazioni

1. I prezzi di emissione e di rimborso possono essere richiesti presso la Società di Gestione e presso qualsiasi ufficio di pagamento. Inoltre, tali prezzi sono pubblicati in ogni paese di collocamento tramite media idonei (per es. Internet, sistemi informatici, giornali ecc.).
2. Per il fondo, la Società di Gestione redigerà un rendiconto annuale certificato e una relazione semestrale, conformemente alle disposizioni di legge del Granducato del Lussemburgo.
3. Il prospetto, i documenti informativi chiave per l'investitore, il regolamento di gestione, le relazioni semestrali e annuali, nonché i prezzi di emissione e rimborso, sono disponibili gratuitamente ai detentori di quote presso la sede legale della Società di Gestione e presso ogni ufficio di pagamento.

Articolo 14 Liquidazione del fondo

1. La durata del fondo è stabilita nella sezione specifica del regolamento di gestione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito nel punto precedente, la Società di Gestione può liquidare il fondo in qualunque momento, salvo disposizioni contrarie contenute nella sezione specifica del regolamento di gestione. La Società di Gestione può decidere di liquidare il fondo qualora lo ritenga necessario o appropriato nell'interesse dei detentori di quote, a tutela degli interessi della Società di Gestione o degli interessi della politica d'investimento.
3. La liquidazione del fondo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.
4. La Società di Gestione pubblicherà la liquidazione del fondo sul Mémorial e su almeno due quotidiani di sufficiente tiratura, tra cui almeno un quotidiano lussemburghese, in conformità alle norme di legge e alle disposizioni di ciascun paese di collocamento.
5. Nel momento in cui il fondo viene liquidato verrà sospesa l'emissione di quote. Il rimborso di quote sarà possibile fino a poco tempo prima della data di liquidazione, tenendo in considerazione le spese di liquidazione che verranno così sostenute da tutti gli investitori che detengono quote del fondo al momento dell'entrata in vigore della liquidazione.

6. La banca depositaria provvederà a ripartire tra i detentori di quote del fondo, in base ai loro diritti, i proventi derivanti dalla liquidazione, dedotte le spese di liquidazione e i compensi, secondo le istruzioni della Società di Gestione o eventualmente dei liquidatori nominati dalla Società di Gestione o dalla banca depositaria d'accordo con l'autorità di vigilanza. I proventi netti derivanti dalla liquidazione che alla chiusura della procedura di liquidazione non saranno stati reclamati dai detentori di quote, dopo tale chiusura verranno depositati dalla banca depositaria presso la Caisse des Consignations di Lussemburgo per conto dei detentori di quote aventi diritto. Se non verranno richiesti entro il termine previsto dalla legge, tali importi si prescriveranno.

7. Né i detentori di quote, né i relativi eredi o aventi diritto possono richiedere la liquidazione o la divisione del fondo.

Articolo 15 Fusione

1. A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione il fondo può essere incorporato in un altro fondo (fusione).
2. Tale delibera verrà pubblicata su un quotidiano lussemburghese e in conformità alle disposizioni di ciascun paese di collocamento.
3. In deroga alle disposizioni che regolano diversamente singoli casi, la fusione avverrà sotto forma di liquidazione del fondo da incorporare e contestuale acquisizione di tutti i beni patrimoniali da parte del fondo incorporante secondo la legge vigente. In deroga alle disposizioni relative alla liquidazione del fondo (articolo 14), gli investitori del fondo da incorporare riceveranno quote del fondo incorporante, per un numero che verrà definito in base al rapporto tra il valore delle quote dei fondi al momento dell'incorporazione, più un'eventuale compensazione massima.
4. Prima dell'entrata in vigore della fusione, i detentori di quote avranno la possibilità di ritirarsi dal fondo in questione mediante il riscatto delle proprie quote al prezzo di rimborso, entro un mese dalla pubblicazione della delibera di fusione da parte della Società di Gestione.

5. L'esecuzione della fusione verrà controllata dalla società di revisione del fondo.

Articolo 16 Prescrizione e termine di presentazione

1. I diritti dei detentori di quote nei confronti della Società di Gestione o della banca depositaria non potranno più essere fatti valere legalmente alla scadenza del termine di cinque anni a partire dall'insorgenza del diritto. Tale disposizione non si applica alle norme definite nell'articolo 14, paragrafo 6).
2. Il termine di presentazione delle cedole è pari a cinque anni.

Articolo 17 Legge applicabile, foro competente e lingua ufficiale

1. Il regolamento di gestione del fondo è soggetto al diritto lussemburghese. Lo stesso vale per

i rapporti giuridici tra i detentori di quote e la Società di Gestione. Il regolamento di gestione è depositato presso il tribunale distrettuale di Lussemburgo. Eventuali controversie legali insorte tra i detentori di quote, la Società di Gestione e la banca depositaria sono sottoposte al foro competente all'interno del distretto di Lussemburgo del Granducato del Lussemburgo. La Società di Gestione e la banca depositaria sono autorizzate a sottomettere se stesse e il fondo alla giurisdizione e al diritto di uno qualsiasi dei paesi di collocamento, in merito a rivendicazioni di investitori residenti in tale paese e a questioni inerenti al fondo.

2. La versione ufficiale del presente regolamento di gestione è quella in lingua tedesca. Per le quote del fondo vendute ad investitori nel loro rispettivo paese, la Società di Gestione può dichiarare vincolante, per se stessa e per il fondo, la traduzione nella lingua dei paesi in cui le quote sono ammesse al pubblico collocamento.

Regolamento di gestione – Sezione specifica

Il fondo denominato DWS Invest India è disciplinato, oltre che dalle norme contemplate nella sezione generale del regolamento di gestione, anche dalle seguenti disposizioni.

Articolo 18 Politica d'investimento

L'obiettivo della politica d'investimento di DWS India è il conseguimento del massimo rendimento possibile in euro sul lungo periodo. A tal fine, almeno il 70% del patrimonio del fondo è investito in quote, certificati di quote, obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant, certificati di godimento, nonché in warrant azionari di emittenti con sede in India o di emittenti con sede fuori dall'India ma che conducono la loro attività principale in India. Inoltre il fondo sfrutterà in modo flessibile le opportunità offerte dai mercati delle opzioni e dei futures nell'ambito dei limiti d'investimento illustrati in dettaglio nell'articolo 4 B. del regolamento di gestione. In tal modo la Società di Gestione potrà utilizzare le opzioni e i contratti financial futures, avvalendosi della competenza specifica dei gestori del fondo, per ottimizzare la performance del fondo nell'interesse dei detentori di quote. Si potrà ricorrere ai credit default swap nella misura consentita dalla legge. Complessivamente fino al 30% del patrimonio del fondo (al netto delle liquidità) potrà essere investito in qualsiasi altro valore patrimoniale ammesso che non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo precedente.

In deroga ai limiti di investimento di cui all'articolo 4 B. (n) del regolamento di gestione circa l'utilizzo di derivati, alle restrizioni sugli investimenti si applicano le seguenti norme, attualmente applicabili in singoli paesi di collocamento: i derivati che corrispondono a posizioni short devono sempre avere un'adeguata copertura e possono essere utilizzati esclusivamente a fini di copertura. La copertura è limitata al 100% del valore sottostante a scopo di copertura. Invece, non si potrà investire più del 35% del valore delle quote del fondo in derivati che corrispondono a posizioni long e che non dispongono della relativa copertura.

Gestione dei rischi

L'approccio al Value-at-risk (VaR) relativo viene utilizzato per limitare il rischio di mercato all'interno del fondo.

Oltre che dalle norme contemplate nella sezione generale del prospetto, il rischio potenziale di mercato del fondo viene misurato utilizzando un portafoglio di riferimento che non contiene strumenti derivati.

Il portafoglio di riferimento è un portafoglio privo di qualsiasi effetto leva, derivante dall'uso degli strumenti derivati. Il portafoglio di riferimento corrispondente al fondo DWS India replica la performance del mercato azionario indiano in euro. La composizione dettagliata del patrimonio di riferimento può essere richiesta alla Società di Gestione.

Articolo 19 Valuta del fondo, prezzi di sottoscrizione e di rimborso, frazioni di quote

1. La valuta di riferimento del fondo è l'euro.

- Il prezzo di emissione corrisponde al valore delle quote, più una commissione di sottoscrizione massima del 5% del valore delle quote, a favore della Società di Gestione. La Società di Gestione può trasferire la commissione di sottoscrizione a uffici di intermediazione come remunerazione per le prestazioni di vendita. Il prezzo di emissione potrà aumentare a causa di commissioni e altri oneri previsti nei relativi paesi di collocamento. Possono essere emesse frazioni di quote. Qualora vengano emesse frazioni di quote, il prospetto riporterà indicazioni precise sul numero di cifre decimali con cui è effettuato l'arrotondamento delle frazioni emesse. Le frazioni di quote danno il diritto a partecipare a eventuali distribuzioni su base prorata.
- Il prezzo di rimborso corrisponde al valore delle quote, dedotta una commissione di vendita differita massima del 2,5% del valore delle quote, a favore della Società di Gestione. Informazioni sull'eventuale imposizione della commissione di vendita differita e sul relativo importo sono riportate nel riepilogo "In sintesi" del prospetto. Dal prezzo di rimborso potranno essere inoltre detratti commissioni e altri oneri previsti nei relativi paesi di collocamento.

Articolo 20 Spese e servizi ricevuti

Il fondo pagherà un compenso forfettario fino al 2% annuo del patrimonio netto in base al valore delle quote calcolato nel giorno di valutazione. Con tale compenso verranno pagati in particolare la gestione dell'investimento, la gestione del fondo, la distribuzione del fondo e i servizi della banca depositaria. Di norma il compenso forfettario viene prelevato dal fondo al termine di ogni mese. Oltre al compenso forfettario, al fondo potranno essere addebitati anche i seguenti costi:

- tutte le imposte gravanti sui valori patrimoniali del fondo e sul fondo stesso (in particolare la taxe d'abonnement), oltre alle eventuali imposte connesse alle spese di gestione e di custodia;
- spese derivanti dall'acquisto e dalla vendita di beni patrimoniali;
- spese straordinarie (ad es. spese processuali) sostenute nell'interesse dei detentori di quote del fondo; la decisione sull'assunzione di tutte le spese spetta al Consiglio di Amministrazione; tali spese devono essere dettagliate nel rendiconto annuale.
- Le spese di informazione per gli investitori del fondo attraverso mezzi durevoli, con l'eccezione dei costi di informazione degli investitori su fusioni del fondo e su misure relative a errori nel calcolo del NAV o a violazioni dei limiti di investimento.

Inoltre la Società di Gestione riceverà dal fondo una commissione di performance di un quarto della differenza in eccesso tra il rendimento delle quote in circolazione e il rendimento dell'indice MSCI India 10/40. L'indice menzionato è un indice net return che rappresenta il rendimento delle azioni sui mercati emergenti indiani. Pertanto fornisce al fondo uno strumento di benchmark

utile per finalità di confronto. La commissione di performance verrà calcolata giornalmente e regolata annualmente. La commissione di performance che dovesse risultare in base al confronto giornaliero verrà accantonata nel patrimonio del fondo. Se nel corso dell'esercizio fiscale la performance della quota dovesse scendere al di sotto della performance dell'indice si provvederà a utilizzare, sempre in base al confronto giornaliero, la commissione di performance accantonata durante l'esercizio fiscale corrispondente. A fine esercizio fiscale potrà essere prelevata la commissione di performance accantonata effettiva. La Società di Gestione percepirà comunque una commissione di performance, anche in caso di performance negativa del fondo, nel caso in cui il rendimento di quest'ultimo sia superiore a quello del benchmark. Non è necessario recuperare una performance negativa nel periodo di conteggio successivo.

La Società di Gestione trasmette di norma parte della sua commissione di gestione a uffici di intermediazione. Tali pagamenti costituiscono un compenso per le prestazioni di vendita e possono rappresentare una parte rilevante della commissione di gestione.

La Società di Gestione potrà inoltre ricevere fino alla metà dei proventi derivanti dai prestiti in titoli concessi (incluse le operazioni sintetiche in titoli) come compenso forfettario per conto del patrimonio del fondo.

Per quanto riguarda le attività di trading relative ai fondi d'investimento, la Società di Gestione è autorizzata a utilizzare i vantaggi monetizzabili offerti da broker e impiegati dalla Società di Gestione per prendere decisioni relative agli investimenti nell'interesse dei detentori delle quote. I servizi in questione includono servizi diretti offerti dagli stessi broker e operatori, quali ricerche e analisi finanziarie, e servizi indiretti, quali sistemi di comunicazione sui mercati e sui prezzi.

Investimento in quote di fondi target

L'investimento in fondi target può comportare la duplicazione dei costi e, in particolare, commissioni di gestione duplicate poiché le commissioni risulteranno sia a livello del fondo, sia a livello del fondo target.

In caso di acquisto di quote di fondi, gestite direttamente o indirettamente dalla Società di Gestione stessa o da un'altra società collegata alla Società di Gestione da gestione o controllo comuni, ovvero da una sostanziale partecipazione diretta o indiretta di più del 10% del capitale o dei diritti di voto ("fondi collegati"), al fondo si potrà addebitare solo un compenso forfettario ridotto, fino allo 0,25%, in base all'entità degli investimenti suddetti.

Lo stesso varrà in riferimento alla commissione di gestione, qualora non si applichi alcun compenso forfettario a favore del fondo.

Se la Società di Gestione investe in quote di fondi collegati, che presentano un compenso forfettario minore rispetto a quello del fondo, la Società d'investimento potrà addebitare al fondo la differenza fra il compenso forfettario del fondo e il compenso forfettario del fondo collegato invece del compenso forfettario ridotto (fino allo 0,25%) relativo alle quote d'investimento acquistate.

Lo stesso varrà in riferimento alla commissione di gestione, qualora non si applichi alcun compenso forfettario a favore del fondo e/o del fondo collegato.

Per l'acquisto di quote d'investimento per il fondo, nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale verrà pubblicato l'importo delle commissioni di sottoscrizione e di vendita differita applicate al fondo nel periodo di riferimento per l'acquisto e il rimborso di quote di fondi target nazionali ed esteri. In caso di acquisto di fondi collegati, la Società di Gestione o l'altra società non potrà applicare alcuna commissione di sottoscrizione o di vendita differita. Inoltre, nelle relazioni della Società di Gestione viene resa nota la commissione di gestione per quote d'investimento applicata al fondo dalla Società di Gestione stessa, da un'altra società di gestione, da una Società d'investimento per quote a capitale variabile o da un'altra società alla quale la Società di Gestione sia collegata in virtù di una partecipazione indiretta o diretta sostanziale di oltre il 10% del capitale o dei diritti di voto, o da un'altra società d'investimento estera, compresa la sua società di gestione.

Articolo 21 Esercizio fiscale

L'esercizio fiscale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22 Durata del fondo

La durata del fondo è a tempo indeterminato.

Articolo 23 Banca depositaria

La banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.A., Lussemburgo.

Articolo 24 Lingua

In deroga all'articolo 17, paragrafo 2 della sezione generale del regolamento di gestione, per le quote del fondo vendute ad investitori nel loro rispettivo paese, la Società di Gestione può dichiarare vincolante, per se stessa e per il fondo, la traduzione nella lingua dei paesi in cui le quote dei fondi sono ammesse al pubblico collocamento. Tale dichiarazione viene indicata tra le informazioni per gli investitori specifiche di un paese nel contesto del collocamento in determinati paesi. Altrimenti, in caso di divergenze fra la versione in lingua inglese del prospetto e una sua traduzione, farà fede la versione in lingua inglese.

Avviso

Il fondo potrà acquistare quote di fondi d'investimento chiusi registrati negli stati membri dell'UE, negli Stati Uniti, Canada, Hong Kong o Giappone. Il fondo potrà investire fino al 25% del proprio patrimonio netto, compatibilmente con la politica d'investimento, in fondi d'investimento chiusi costituiti ai sensi di altre legislazioni, purché le società di gestione, le banche depositarie e le società di revisione di tali fondi siano istituzioni con rating elevato. Tuttavia, non potrà investire oltre il 10% del patrimonio del fondo in fondi d'investimento chiusi registrati nell'ambito di una singola legislazione.

Complessivamente il fondo potrà investire fino al 100% del proprio patrimonio tramite DB Fund

(Mauritius) Ltd. ("DBF"), una società affiliata con sede a Mauritius. Gli obiettivi di investimento e i limiti di investimento del fondo si applicheranno anche a DBF. Gli investimenti in India possono essere gestiti tramite DBF al fine di ottenere il maggiore beneficio possibile dalla convenzione sulla doppia imposizione fra India e Mauritius (si veda il seguente paragrafo "Tassazione"). DBF è controllata al 100% da DWS India. DBF presenterà richiesta alle autorità competenti di Mauritius (Commissioner of Incombe Tax) sottoponendosi alle leggi fiscali ivi vigenti per beneficiare dei vantaggi offerti dalla convenzione sulla doppia imposizione tra India e Mauritius.

Oltre ai membri del Consiglio di Amministrazione che sono anche membri del Consiglio di Amministrazione di DWS Investment S.A., faranno parte del Consiglio di Amministrazione di DWS solo i membri residenti a Mauritius. I membri del Consiglio di Amministrazione di DWS sono responsabili, tra l'altro, della sorveglianza sugli investimenti effettuati da DWS.

Le banche corrispondenti della banca depositaria sono la filiale della HSBC Bank a Mauritius e la filiale della Deutsche Bank AG a Mumbai, in India.

Gli investitori devono tenere presente che la performance delle quote del fondo dipende, tra l'altro, dalla convenzione sulla doppia imposizione tra India e Mauritius. Qualora il fondo non benefici o non possa più beneficiare della convenzione sulla doppia imposizione, ciò potrebbe avere ripercussioni sul valore del patrimonio del fondo. Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo "Tassazione". Gli investimenti effettuati da DBF possono essere esposti a rischi politici.

Gli investimenti in BDF sono disponibili solo per investitori esperti. Secondo la definizione fornita nella normativa sui titoli del 2008 (Collective Investment Schemes and Closed-end Funds), promulgata ai sensi della Legge sui titoli di Mauritius del 2005, un "investitore esperto" è un investitore che effettua un investimento per proprio conto di importo superiore a 100.000 US\$; oppure è un investitore qualificato secondo la definizione fornita nella Legge sui titoli del 2005 o in definizioni simili relative agli investitori contenute in altre leggi sui titoli.

In caso di fallimento della Società, a Mauritius non sono in vigore accordi di compensazione che possano tutelare gli investitori in BDF. La Commissione per i servizi finanziari di Mauritius (Mauritius Financial Services Commission; FSC) non si rende garante della solidità finanziaria della Società o della correttezza delle dichiarazioni o delle opinioni espresse in merito alla stessa.

I prezzi delle azioni in India possono subire oscillazioni consistenti. Inoltre il patrimonio del fondo può essere esposto a forti rischi politici ed economici. Le oscillazioni dei tassi di cambio rispetto al dollaro USA e gli effetti dei controlli valutari sono ulteriori fattori che possono influenzare il rendimento degli investimenti. I controlli governativi e gli aspetti legislativi potrebbero essere meno efficienti e potrebbero mancare standard per la contabilizzazione, la revisione e la presentazione dei bilanci paragonabili con quelli dei paesi più

sviluppati. **Alle opportunità associate a un investimento si contrappongono quindi dei rischi considerevoli.**

In considerazione di tali oscillazioni e della capacità di assorbimento ancora limitata dei mercati indiani, la Società di Gestione fa espressamente presente la possibilità di **sospensione del calcolo del valore delle quote e del rimborso di quote.** (articolo 5, paragrafo 3, articolo 6 e articolo 9 della sezione generale del regolamento di gestione). Il calcolo dei prezzi di emissione e di rimborso, nonché l'emissione e il rimborso delle quote, possono essere temporaneamente sospesi dalla Società di Gestione, in particolare nel caso in cui l'immediata vendita di valori del fondo per reperire la liquidità necessaria ad effettuare forti rimborsi di quote sia in contrasto con l'interesse degli investitori.

In tali casi la Società di Gestione è autorizzata a rimborsare le quote al prezzo di rimborso vigente solo dopo aver venduto il rispettivo patrimonio del fondo, tutelando gli interessi di tutti i detentori di quote.

Se la Società di Gestione prevede di sospendere il rimborso, ne darà informazione ai detentori di quote che desiderano riscattare le loro quote. I detentori che desiderano riscattare le loro quote verranno informati dell'eventuale ripresa del rimborso e otterranno il prezzo di rimborso vigente.

La Società di Gestione fa nuovamente presente che potrà, in qualunque momento e a propria discrezione, rifiutare una richiesta di sottoscrizione o **limitare, sospendere, temporaneamente o definitivamente, l'emissione di quote oppure riacquistare le quote al prezzo di rimborso**, qualora ciò risulti necessario nell'interesse dei detentori di quote, nell'interesse pubblico o per tutelare il fondo o i detentori di quote. In tal caso, la banca depositaria provvederà immediatamente alla restituzione dei pagamenti pervenuti per richieste di sottoscrizione non ancora evase.

A. Tassazione del fondo in India:

Ai sensi della legislazione fiscale vigente in India, i proventi derivanti da investimenti diretti del fondo in India sono tassati come segue:

Gli utili derivanti dalla vendita di titoli di compagnie quotate in India sono soggetti a un'aliquota fiscale del 10% per utili nel lungo periodo e del 30% per utili nel breve periodo. Di norma si definiscono di "lungo periodo" gli utili derivanti dalla vendita di titoli detenuti per un oltre un anno. Il calcolo degli utili derivanti dalla vendita di titoli verrà eseguito nella valuta indiana. Le perdite derivanti dalla vendita di un titolo possono essere compensate con gli utili derivanti dalla vendita di un altro titolo.

Le distribuzioni degli interessi e dei dividendi di questi titoli sono soggetti in India a un'aliquota fiscale del 20%.

B. Tassazione di DBF

I. India

Gli utili realizzati dall'acquisto e dalla vendita di azioni e di altri titoli sulle borse valori indiane

sono esenti da imposte. I dividendi ricevuti sono soggetti a una imposta sul reddito del 15%, che verrà trattenuta dall'ufficio di pagamento. Gli interessi pagati sui titoli quotati, sui crediti di capitale e sulle riserve in valuta estera non sono soggetti alla tassazione sul reddito. La vendita e l'acquisto di azioni e di altri titoli non sono soggetti all'IVA indiana.

II. Mauritius

DBF, ai sensi della Legge di Mauritius sull'imposta sui redditi del 1995, subisce a Mauritius un'imposizione fiscale del 15 per cento sui proventi imputabili. Tuttavia, alla Società sarà concesso un credito per imposte versate all'estero sui proventi da fonte estera a fronte del suo debito d'imposta. Qualora non venga fornita al Direttore generale dell'Agenzia delle entrate di Mauritius (Mauritius Revenue Authority; MRA) documentazione scritta comprovante l'importo della imposta estera addebitato, tale importo sarà ritenuto in ogni caso pari all'80 per cento dell'imposta di Mauritius imputabile ai suddetti proventi.

Attualmente, gli investimenti realizzati dalla Società non sono soggetti ad alcuna imposizione sugli utili a Mauritius. I proventi dei dividendi e dei riscatti corrisposti dalla Società ai detentori di quote sono esenti da tassazione alla fonte a Mauritius purché la Società risieda a Mauritius.

Gli investimenti di DBF saranno effettuati principalmente in India. Di conseguenza, la Società richiederà un Certificato di residenza fiscale (Tax Residence Certificate; TRC) rilasciato dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate di Mauritius per beneficiare dell'Accordo tra India e Mauritius contro la doppia tassazione (Trattato). Il Certificato di residenza fiscale è valido per un anno ed è rinnovabile annualmente purché, al momento della richiesta di rinnovo, la Società abbia rispettato gli impegni presi con la Commissione per i servizi finanziari e con l'Agenzia delle entrate di Mauritius e abbia registrato tutti i profitti come previsto.

I livelli e le basi di imposizione nei paesi specifici possono subire variazioni. L'imponibilità dei proventi della Società dipende anche dall'Accordo contro la doppia imposizione tra India e Mauritius. Eventuali modifiche della legislazione fiscale potrebbero influire sulla redditività e sulle attività della Società.

Non è possibile garantire che il trattato continuerà ad avere pieno vigore ed efficacia per tutto il periodo di esistenza della Società o che la Società continui a godere dei vantaggi del trattato fiscale.

Rischi specifici

A causa della sua specializzazione in una precisa area geografica, il fondo presenta opportunità elevate controbilanciate, tuttavia, da rischi altrettanto elevati.

Il fondo è focalizzato sugli investimenti in India. Le borse e i mercati talvolta sono soggetti a oscillazioni considerevoli. Il rendimento degli investimenti può essere influenzato anche dalle oscillazioni dei tassi di cambio tra le valute locali

e l'euro. Anche un'accurata selezione degli strumenti da acquistare non può escludere del tutto il rischio di insolvenza associato a un investimento in titoli. Mutamenti politici, restrizioni sulle conversioni di valuta, controllo della valuta, tasse, limiti sugli investimenti in capitale estero e rientro di capitali sono solo alcuni dei fattori che possono incidere sulla performance dell'investimento.

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo, Lussemburgo

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-900